

Publicato da M&G Securities Limited 6 luglio 2012



Prospetto

M&G Optimal Income Fund

Prospetto

M&G Optimal Income Fund

Il presente documento costituisce il Prospetto di M&G OPTIMAL INCOME FUND (in appresso la "Società"), redatto in conformità alle Open-Ended Investment Companies Regulations del 2001 e alle disposizioni del Collective Investment Schemes Sourcebook pubblicato dalla FSA quale parte del proprio Handbook of Rules and Guidance (raccolta di norme e direttive).

Il presente Prospetto è datato 6 luglio 2012 e prende effetto a decorrere da tale data.

Il Prospetto è stato inviato in copia alla Financial Services Authority e a National Westminster Bank Plc in veste di Depositario della Società.

Il presente Prospetto si basa sulle informazioni, le leggi e gli usi vigenti alla data di redazione dello stesso; tuttavia, ai fini del presente documento, ogni riferimento a qualsivoglia disposizione di legge o regolamento è inteso comprendere le successive modificazioni o riformulazioni degli stessi. Una volta emesso un nuovo prospetto, la Società non sarà vincolata dalle versioni precedenti del documento; si raccomanda pertanto ai potenziali investitori di assicurarsi di essere in possesso della versione più recente del prospetto della Società.

M&G Securities Limited, in veste di Amministratore Aziendale Autorizzato della Società, è la persona responsabile delle informazioni contenute nel Prospetto. A cognizione e convinzione dell'Amministratore Aziendale Autorizzato (il quale ha fatto quanto ragionevolmente possibile per sincerarsene), le informazioni contenute nel presente documento non contengono dichiarazioni false o fuorvianti, né omettono alcun elemento di cui le Normative richiedano l'inclusione. M&G Securities Limited ne assume pertanto la relativa responsabilità. La Società non ha autorizzato alcuno a fornire informazioni o rilasciare dichiarazioni in relazione all'offerta delle Azioni, oltre a quanto fornito nel presente Prospetto. Ove tali informazioni o dichiarazioni vengano comunque fornite o rilasciate, esse non potranno essere considerate come informazioni o dichiarazioni autorizzate dalla Società. La consegna del presente Prospetto (accompagnato o meno da copia di qualsivoglia relazione) o l'eventuale emissione di Azioni non sottintendono in nessun caso che la situazione della Società non sia cambiata dalla data di redazione del Prospetto.

In alcune giurisdizioni la distribuzione del presente Prospetto e l'offerta di Azioni possono essere soggetti a limitazioni; di conseguenza, la Società chiede a coloro che entrano in possesso del presente Prospetto di informarsi in merito a tali eventuali limitazioni e di conformarvisi. Il presente Prospetto non costituisce un'offerta o una sollecitazione all'investimento nelle giurisdizioni in cui tale offerta o sollecitazione non è autorizzata o in relazione alle persone cui sia illegale proporre una tale offerta o sollecitazione all'investimento.

Le Azioni della Società non sono quotate presso alcuna Borsa valori.

Si informano i potenziali investitori che il contenuto del presente Prospetto non è inteso fornire consulenze in merito a questioni legali, fiscali, d'investimento o di altra natura, e si raccomanda loro di rivolgersi ai propri consulenti relativamente all'acquisizione, detenzione o vendita delle Azioni.

Le disposizioni dello Statuto sono vincolanti per tutti i Soci della Società (che si ritiene ne abbiano preso debita visione).

Il presente Prospetto è stato approvato da M&G Securities Limited ai fini della sezione 21(1) del Financial Services and Markets Act del 2000.

Il Depositario non è responsabile delle informazioni contenute nel presente Prospetto e, conseguentemente, non ne assume la responsabilità ai sensi delle Normative né di altra disposizione di legge.

Se avete il minimo dubbio riguardo al contenuto del presente Prospetto, siete pregati di rivolgervi al vostro consulente.

Indice

M&G Optimal Income Fund

Definizioni	1	43 Diversità genuina di proprietà	19
DETTAGLI OPERATIVI E STRUTTURA	2	APPENDICE 1 -	20
1 La Società	2	INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU M&G OPTIMAL INCOME FUND	
2 Struttura societaria	2	APPENDICE 2 -	21
3 Categorie azionarie in seno alla Società	2	GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICCORRERE AL CREDITO	
4 Gestione e amministrazione	3	APPENDICE 3 -	31
5 Il Depositario	3	MERCATI AUTORIZZATI	
6 Il Gestore Patrimoniale	4	APPENDICE 4 -	32
7 Agente amministrativo e per la custodia dei registri	4	INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI NON RESIDENTI NEL REGNO UNITO	
8 Società di Revisione	4	APPENDICE 5 -	33
9 Registro degli Azionisti	4	ISTOGRAMMI DELLA PERFORMANCE	
10 Contabilità, determinazione dei prezzi e copertura delle Categorie azionarie	4	APPENDICE 6 -	34
11 Gestione collaterale	4	ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DELL'AAA	
12 Acquisto, vendita e conversione di Azioni	4	ORGANI DELLA SOCIETÀ	35
13 Acquisto di Azioni	5		
14 Vendita di Azioni	6		
15 Conversione di Categorie di Azioni	6		
16 Commissioni applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni	7		
17 Altre informazioni sulle operazioni di negoziazione delle Azioni	7		
18 Stamp Duty Reserve Tax ('SDRT')	8		
19 Riciclaggio di denaro	9		
20 Limitazioni alle operazioni di negoziazione delle Azioni	9		
21 Sospensione delle operazioni di negoziazione all'interno della Società	10		
22 Legge applicabile	10		
23 Valutazione della Società	10		
24 Determinazione del Valore Patrimoniale Netto	10		
25 Prezzo per Azione di ciascuna Categoria azionaria	11		
26 Sistema di fissazione dei prezzi	11		
27 Pubblicazione dei prezzi	11		
28 Fattori di rischio	11		
29 Commissioni e spese	13		
30 Oneri pagabili all'AAA	14		
31 Remunerazione del Gestore Patrimoniale	14		
32 Remunerazione, oneri e spese del Depositario	14		
33 Prestito di titoli	15		
34 Assemblee dei Soci e diritto di voto	15		
35 Trattamento fiscale	16		
36 Perequazione dei proventi	17		
37 Liquidazione della Società	17		
38 Informazioni di carattere generale	18		
39 Direttiva Europea sul Risparmio	19		
40 Reclami	19		
41 Commercializzazione al di fuori del Regno Unito	19		
42 Mercati di collocamento delle Azioni della Società	19		

Assistenza telefonica: 0800 390 390

Gli investitori non residenti nel Regno Unito sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4

Definizioni

M&G Optimal Income Fund

Azione ad Accumulazione: un'azione della Società i cui proventi vengono periodicamente capitalizzati in conformità alle Normative;

AAA: M&G Securities Limited, in veste di Amministratore Aziendale Autorizzato della Società;

Contratto dell'AAA: il contratto stipulato fra la Società e l'AAA, che autorizza l'AAA a gestire l'attività della Società;

Banca Autorizzata, in relazione a un conto bancario aperto dalla Società:

- (a) se il conto è aperto presso una filiale nel Regno Unito;
 - (i) la Banca d'Inghilterra; o
 - (ii) la banca centrale di uno stato membro dell'OCSE; o
 - (iii) una banca o un istituto di credito fondiario; o
 - (iv) una banca disciplinata dalla banca centrale o da altra autorità di vigilanza bancaria di uno stato membro dell'OCSE; o
- (b) se il conto è aperto altrove:
 - (i) una banca fra quelle specificate alla precedente lettera (a); o
 - (ii) un istituto di credito costituito in uno Stato dell'Area Economica Europea diverso dal Regno Unito e debitamente autorizzato dall'Autorità di vigilanza del proprio Stato di appartenenza; o
 - (iii) una banca disciplinata nell'Isola di Man o nelle Channel Islands; o
- (c) una banca sotto la vigilanza della South African Reserve Bank.

Collegata: una società collegata ai sensi dell'*Handbook of Rules and Guidance* della FSA;

Divisa di Base: la divisa di base della Società è la sterlina;

Istituto di Credito BCD: un istituto di credito conforme alla *Banking Consolidation Directive*;

Categoria o Categorie: in relazione alle Azioni, indica (secondo il contesto) tutte le Azioni della Società ovvero una o più categorie azionarie della Società;

COLL: si riferisce a un capitolo o a una norma specifici del COLL Sourcebook pubblicato dalla FSA;

COLL Sourcebook: il *Collective Investment Schemes Sourcebook* pubblicato dalla FSA, come di volta in volta modificato o rimanato;

Conto Cliente: conto corrente bancario detenuto presso di noi in conformità all'*Handbook of Rules and Guidance* della FSA;

Società: M&G Optimal Income Fund;

Conversione: la conversione di Azioni di una Categoria in Azioni di un'altra Categoria della Società;

Data di Valutazione: i giorni dal lunedì al venerdì, salvo le festività bancarie in Inghilterra e nel Galles e gli altri giorni eventualmente indicati dall'AAA a propria discrezione;

Depositario: National Westminster Bank Plc, in veste di depositario della Società.

Istituto Idoneo: uno degli istituti idonei, sia esso un Istituto di Credito BCD autorizzato dall'autorità di vigilanza del proprio Stato di appartenenza o una società d'investimento ISD autorizzata dall'autorità di vigilanza del proprio Stato di appartenenza come definita nel glossario delle definizioni dell'*Handbook* della FSA;

Frazione: il taglio inferiore frazionato delle Azioni (considerando che un'Azione di taglio superiore è pari a 1000 frazioni);

FSA: la *Financial Services Authority*;

Azione a Distribuzione: un'Azione della Società i cui proventi vengono periodicamente distribuiti ai titolari ai sensi delle Normative;

Statuto: lo statuto della Società e le sue successive modificazioni;

Detentore di Quote Intermediario: una persona giuridica il cui nome figura nel registro della Società o che detiene Azioni indirettamente tramite terzi che agiscono in veste di intestatari e che:

- (a) non è proprietaria beneficiaria dell'Azione relativa; e
- (b) non gestisce investimenti per conto del relativo proprietario beneficiario dell'Azione; o
- (c) non agisce quale depositario di un organismo d'investimento collettivo o per conto di tale depositario nella sua veste di detentore di beni secondo il programma;

Gestore Patrimoniale: M&G Investment Management Limited;

Società d'Investimento ISD: una società d'investimento ai sensi della *Investment Services Directive*;

Stato Membro: tutti i Paesi membri dell'Unione Europea o dell'Area Economica Europea in un dato momento;

Valore Patrimoniale Netto o NAV: il valore del Patrimonio della Società al netto delle passività della Società, determinato in conformità al disposto dello Statuto;

le Normative: le *Open-Ended Investment Companies Regulations* del 2001 e le norme contenute nel COLL Sourcebook;

SDRT: la *Stamp Duty Reserve Tax*;

Patrimonio: il patrimonio della Società da affidare alla custodia del Depositario, come prescritto dalle Normative;

Azione o Azioni: un'azione o le azioni della Società (ivi comprese le Azioni di taglio superiore e le Frazioni);

Socio: il detentore di Azioni nominative della Società.

DETTAGLI OPERATIVI E STRUTTURA

1 La Società

- 1.1 M&G Optimal Income Fund è una Società d'Investimento a Capitale Variabile di tipo aperto, costituita in Inghilterra e nel Galles per una durata illimitata e iscritta nel Registro delle Imprese al numero IC 490. La Società è stata autorizzata dalla Financial Services Authority con decorrenza 17 novembre 2006.
- 1.2 La FSA ha certificato che la Società risponde ai requisiti necessari per poter beneficiare dei diritti conferiti agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) dalla Direttiva CE.
- 1.3 La Sede Legale della Società è fissata a Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH, che corrisponde altresì all'indirizzo nel Regno Unito al quale notificare le comunicazioni o gli altri documenti di cui sia prescritta o richiesta la notifica alla Società. La Società non detiene alcuna partecipazione in beni immobili né in beni mobili materiali.
- 1.4 La divisa di base della Società è la lira sterlina.
- 1.5 Il capitale azionario massimo della Società è fissato attualmente a £250.000.000.000, mentre il capitale minimo è pari a £100. Le Azioni della Società sono prive di valore nominale; pertanto, il capitale azionario della Società sarà sempre pari al valore patrimoniale netto corrente della Società.
- 1.6 I Soci della Società non sono responsabili dei debiti della Società (si veda inoltre il paragrafo 28 - Fattori di rischio).

2 Struttura societaria

- 2.1 La Società è un OICVM ai sensi del COLL Sourcebook.
- 2.2 Gli obiettivi e le politiche d'investimento, nonché le altre informazioni dettagliate attinenti al Comparto sono illustrati nell'Appendice 1. I poteri d'investimento e di assumere prestiti in conformità al COLL Sourcebook applicabili al Comparto sono definiti nell'Appendice 2, mentre i mercati autorizzati in cui il Comparto può investire sono elencati nell'Appendice 3.

3 Categorie azionarie in seno alla Società

- 3.1 La Società potrà emettere più Categorie azionarie. Le Categorie azionarie in circolazione sono dettagliate nell'Appendice 1. Può trattarsi di una o più delle seguenti Categorie:
- Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria A-H (Hedged) denominate in euro
- Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria B denominate in euro*
- Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria C-H (Hedged) denominate in euro
- Azioni a Distribuzione netta di Categoria A denominate in sterline
- Azioni ad Accumulazione netta di Categoria A denominate in sterline
- Azioni a Distribuzione netta di Categoria X denominate in sterline
- Azioni ad Accumulazione netta di Categoria X denominate in sterline
- Azioni a Distribuzione netta di Categoria R denominate in sterline

Azioni ad Accumulazione netta di Categoria R denominate in sterline

Azioni a Distribuzione netta di Categoria I denominate in sterline

Azioni ad Accumulazione netta di Categoria I denominate in sterline

Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria A-H denominate in dollari USA (hedged)

Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria C-H denominate in dollari USA (hedged)

Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria A denominate in franchi svizzeri

Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria A-H denominate in franchi svizzeri (hedged)

Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria C denominate in franchi svizzeri

Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria C-H denominate in franchi svizzeri (hedged)

* attualmente non disponibili

Lo Statuto autorizza l'emissione di Azioni a Distribuzione lorda e ad Accumulazione lorda, come pure di Azioni a Distribuzione netta e ad Accumulazione netta. Le Azioni Nette sono Azioni i cui proventi vengono periodicamente distribuiti ai rispettivi detentori (nel caso delle Azioni a Distribuzione) o capitalizzati (nel caso delle Azioni ad Accumulazione) al netto delle imposte eventualmente considerate o dedotte dalla Società in conformità alla normativa fiscale vigente. Le Azioni Lorde sono Azioni a Distribuzione o ad Accumulazione di cui proventi, conformemente alla normativa fiscale vigente, sono distribuiti o capitalizzati senza che la Società consideri né deduca alcuna imposta dovuta nel Regno Unito.

Nel presente Prospetto, ogni riferimento alle Categorie di Azioni denominate in sterline indica Categorie di Azioni nette denominate in sterline, mentre ogni riferimento alle Categorie di Azioni denominate in euro e dollari USA indica Categorie di Azioni lorde denominate in euro e dollari USA.

3.2 La Società potrà emettere ulteriori Categorie azionarie, come determinato dall'AAA.

3.3 I detentori di Azioni a Distribuzione avranno diritto a ricevere i proventi attribuiti alle Azioni da loro detenute alle relative date di distribuzione annuale o in acconto, al netto delle imposte. Immediatamente dopo la chiusura del relativo periodo contabile, il prezzo di siffatte Azioni verrà ridotto in modo da tenere conto delle distribuzioni effettuate.

3.4 I detentori di Azioni ad Accumulazione non avranno diritto a ricevere i proventi attribuiti alle Azioni da loro detenute; detti proventi saranno accreditati automaticamente (divenendone parte) alle attività della Società cui appartengono i titoli immediatamente dopo la chiusura del relativo semestre contabile e/o esercizio finanziario. Il prezzo delle Azioni continuerà a riflettere siffatta capitalizzazione dei proventi, i quali saranno accreditati alle attività della Società al netto delle imposte eventualmente applicabili.

3.5 Qualora siano state emesse più Categorie azionarie in seno alla Società, ciascuna Categoria potrà essere soggetta a oneri e spese diversi; di conseguenza, la ripartizione degli oneri e delle spese può non rispondere a criteri di proporzionalità. Per tali e altre ragioni analoghe, l'interesse proporzionale delle diverse Categorie azionarie nel patrimonio della Società può variare di volta in volta.

Prospetto

M&G Optimal Income Fund

3.6 I titolari di Azioni a Distribuzione possono convertire le proprie Azioni, in tutto o in parte, in Azioni ad Accumulazione della stessa Categoria, e i titolari delle Azioni ad Accumulazione possono convertire le proprie Azioni, in tutto o in parte, in Azioni a Distribuzione della stessa Categoria. Per maggiori informazioni su tale conversione consultare il paragrafo 15.7 del presente documento.

3.7 La Società può effettuare operazioni per ridurre nello specifico l'esposizione valutaria della Sterlina per la Categoria A-H in Euro, la Categoria C-H in Euro, la categoria A-H in dollari USA e la categoria C-H in dollari USA. Tutti i costi associati alle transazioni di copertura operative per queste Categorie azionarie saranno a carico degli Azionisti nell'ambito di queste Categorie azionarie.

Si richiama l'attenzione dei detentori di Categorie azionarie non denominate in sterline sul fatto che su tali Categorie di azioni vengono effettuate operazioni allo scopo specifico di ridurre l'esposizione alla Divisa di Base.

I contratti di cambio a termine o altri strumenti che possono conseguire risultati simili, saranno usati al fine di coprire il rendimento totale (capitale e reddito) delle Categorie azionarie non denominate in sterline riducendo in tal modo l'esposizione alle fluttuazioni dei tassi di cambio fra la divisa delle Categorie azionarie e la Divisa di Base della Società.

La posizione di copertura sarà rivista a ogni Data di Valutazione e modificata in caso di variazione sostanziale, ad esempio, in base al volume di contrattazione delle Azioni appartenenti a Categorie non denominate in sterline.

3.8 Fino al 1° gennaio 2013 le Azioni di Categoria R denominate in sterline saranno disponibili solo previo accordo con l'AAA. Dal 1° gennaio 2013 le Azioni di Categoria R denominate in sterline saranno disponibili solo per Detentori di Quote Intermediari o qualora l'operazione sia stata predisposta tramite un consulente finanziario.

4 Gestione e amministrazione

4.1 Amministratore Aziendale Autorizzato

4.1.1 L'Amministratore Aziendale Autorizzato della Società è M&G Securities Limited, una società per azioni costituita in Inghilterra e nel Galles e iscritta nel Registro delle Imprese ai sensi dei Companies Acts 1862-1900 in data 12 novembre 1906. Controllante ultima dell'AAA è Prudential plc, una società di diritto inglese e gallese.

4.1.2 Sede legale e direzione centrale:

Laurence Pountney Hill, London EC4R 0HH.

Capitale azionario:

Autorizzato	£100.000
Emesso e versato	£100.000

Amministratori:

Gary Cotton,
Christopher Jackson,
Martin Lewis,
Graham MacDowall,
Laurence Mumford,
William Nott,
John Talbot.

Tutti gli amministratori detengono interessi significativi che non sono collegati a quelli dell'AAA, bensì a quelli di altre società del Gruppo M&G.

4.1.3 L'AAA è responsabile della gestione e dell'amministrazione dell'attività della Società in conformità alle Normative. Gli altri organismi d'investimento collettivo in relazione ai quali l'AAA ha assunto le medesime responsabilità sono elencati all'Appendice 6.

4.2 Termini e condizioni della nomina dell'AAA

4.2.1 Il Contratto dell'AAA dispone che l'incarico conferito all'AAA abbia una durata iniziale di tre anni, successivamente alla quale l'AAA o la Società potranno porre fine al contratto inviandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di 12 mesi. Tuttavia, in talune circostanze il contratto potrà essere risolto con effetto immediato, con comunicazione scritta inviata dall'AAA alla Società o al Depositario, o dal Depositario o dalla Società all'AAA. L'AAA non potrà essere sostituito fin quando la FSA non avrà approvato la nomina di un altro amministratore in luogo dell'AAA uscente. I Soci o soggetti da questi debitamente autorizzati possono visionare il Contratto dell'AAA presso gli uffici dell'AAA durante il normale orario di apertura. In alternativa, i Soci potranno richiedere una copia del Contratto dell'AAA che sarà loro inviata entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Società.

4.2.2 In caso di cessazione del contratto, l'AAA avrà diritto a ricevere il compenso proporzionale maturato e le spese sostenute sino alla data di cessazione, nonché le eventuali spese supplementari necessariamente sostenute in relazione all'adempimento delle obbligazioni assunte. Tuttavia, non è prevista alcuna indennità contrattuale in ragione della perdita dell'incarico. Il Contratto dell'AAA prescrive l'obbligo della Società di risarcire l'AAA, salvo in relazione a questioni aventi origine da negligenza, colpa, violazione di un obbligo o abuso di fiducia da parte dell'AAA nell'adempimento dei doveri e degli obblighi che gli incombono.

4.2.3 L'AAA non è tenuto a render conto al Depositario né ai Soci degli utili da lui realizzati sull'emissione o riemissione delle Azioni, o sull'annullamento delle Azioni da lui rimborsate. La remunerazione spettante all'AAA è specificata nel successivo paragrafo 30.

5 Il Depositario

La National Westminster Bank Plc svolge la funzione di Depositario della Società. Il Depositario è una società a responsabilità limitata di diritto inglese e gallese. Salvo il disposto delle Normative, il Depositario è responsabile della custodia dei beni della Società a lui affidati, ed è tenuto a fare quanto ragionevolmente possibile per garantire che la Società sia gestita in conformità alle disposizioni del COLL Sourcebook in materia di determinazione dei prezzi e di operazioni di negoziazione delle Azioni della Società, nonché di destinazione dei proventi della Società. Il Depositario ha assunto il proprio incarico ai sensi di un contratto stipulato fra la Società, l'AAA e lo stesso Depositario.

- 5.1 **Sede legale:**
135 Bishopsgate, London, EC2M 3UR.
- 5.2 **Direzione centrale:**
135 Bishopsgate, London, EC2M 3UR.
- 5.3 **Controllante ultima:**
The Royal Bank of Scotland Group plc.
- 5.4 **Attività principale:**
La principale attività del Depositario consiste nell'attività bancaria.
- 5.5 **Termini e condizioni della nomina del Depositario:**
- 5.5.1 Il Depositario presta i propri servizi conformemente ai termini di un contratto di deposito stipulato fra la Società e lo stesso Depositario (il "Contratto di Deposito"). Salvo il disposto delle Normative e ai sensi del Contratto di Deposito, il Depositario è investito dei pieni poteri per delegare (ed autorizzare i propri delegati a subdelegare), in tutto o in parte, gli obblighi che gli incombono in veste di Depositario.
- 5.5.2 La Società o il Depositario potranno porre fine al Contratto di Deposito dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di tre mesi, restando inteso che il Depositario non potrà rinunciare volontariamente all'incarico se non previa nomina di un nuovo Depositario.
- 5.5.3 Il Contratto di Deposito prescrive l'obbligo della Società di risarcire il Depositario (salvo in talune circostanze) delle eventuali passività da questi sostenute in conseguenza della custodia di qualsivoglia Patrimonio della Società, ovvero della custodia di qualsivoglia Patrimonio della Società da parte di persone da questi designate per assisterlo nello svolgimento delle funzioni di custodia. Inoltre, il Contratto di Deposito esclude (in talune circostanze) la responsabilità del Depositario.
- 5.5.4 Il Depositario ha diritto a ricevere la remunerazione e il pagamento degli oneri e delle spese descritti al successivo paragrafo 32 "Remunerazione, oneri e spese del Depositario".
- 5.5.5 Il Depositario ha incaricato State Street Bank and Trust Company di assisterlo nell'adempimento delle funzioni di custodia degli atti di proprietà e dei documenti comprovanti la titolarità dei beni della Società. I relativi accordi vietano a State Street Bank and Trust Company, in veste di banca depositaria, di affidare a terzi i documenti in sua custodia senza il consenso del Depositario. Il Depositario ha conferito a International Financial Data Services (UK) Limited l'incarico di agente per la custodia dei registri, affinché lo assista nello svolgimento delle proprie funzioni in relazione alla distribuzione dei proventi.

6 Il Gestore Patrimoniale

L'AAA ha incaricato M&G Investment Management Limited ("MAGIM") di prestare servizi di gestione patrimoniale e di consulenza per gli investimenti in relazione alla Società. Il Gestore Patrimoniale è autorizzato a prendere decisioni per conto della Società e dell'AAA in relazione all'acquisto e alla vendita di componenti del patrimonio della Società considerato in qualsiasi momento, come pure a fornire

consulenze in merito ai diritti correlati a siffatti beni. Il Gestore Patrimoniale è stato nominato in forza di un contratto stipulato fra l'AAA e il Gestore Patrimoniale, ai sensi del quale l'AAA assume la responsabilità per tutti i servizi prestati dal Gestore Patrimoniale alla Società. Il Gestore Patrimoniale o l'AAA potranno porre fine al contratto di gestione patrimoniale inviandone comunicazione scritta all'altra parte con preavviso di sei mesi o immediatamente dall'AAA se lo ritiene nell'interesse degli Azionisti.

La principale attività del Gestore Patrimoniale consiste nell'operare in veste di gestore patrimoniale; esso è una Collegata dell'AAA in quanto controllata di Prudential plc.

7 Agente amministrativo e per la custodia dei registri

L'AAA incarica International Financial Data Services (UK) Limited (in appresso "IFDS") di prestare determinati servizi amministrativi e svolgere la funzione di Agente per la Custodia dei Registri della Società.

8 Società di Revisione

La società di revisione della Società è PricewaterhouseCoopers LLP, con sede in 7 More London Riverside, London, SE1 2RT.

9 Registro degli Azionisti

Il Registro degli Azionisti è custodito da IFDS presso i propri uffici in IFDS House, St. Nicholas Lane, Basildon, Essex SS15 5FS, dove i Soci o i rappresentanti debitamente autorizzati degli stessi potranno prenderne visione durante il normale orario d'ufficio del Regno Unito.

10 Contabilità, determinazione dei prezzi e copertura delle Categorie azionarie

L'AAA ha incaricato State Street Bank and Trust Company di svolgere le funzioni contabili e di determinazione dei prezzi per conto della Società.

L'AAA ha incaricato State Street Bank Europe Limited di svolgere le funzioni di copertura delle Categorie azionarie valutarie per le Categorie A-H in Euro, C-H in Euro, A-H in dollari USA e C-H in dollari USA.

11 Gestione collaterale

Qualora la Società effettui operazioni su strumenti derivati OTC, JPMorgan Chase Bank, N.A. presterà servizi amministrativi relativi alle funzioni di gestione collaterale.

12 Acquisto, vendita e conversione di Azioni

L'indirizzo per le operazioni di negoziazione è PO Box 9039, Chelmsford, CM99 2XG. Le operazioni di negoziazione possono essere effettuate telefonicamente dalle ore 8.00 alle ore 18.00 (ora del Regno Unito) di ciascuna Data di Valutazione (salvo la vigilia di Natale e l'ultimo dell'anno, giorni in cui l'ufficio osserva orario ridotto) in caso di sottoscrizione, rimborso e conversione di Azioni. Siffatte operazioni saranno effettuate in base ai prezzi determinati nel momento di valutazione successivo al ricevimento della relativa domanda, cioè in base a un sistema di fissazione "successiva" dei prezzi. Fermi restando i paragrafi 13, 14 e 15, le domande di acquisto, vendita e conversione di Azioni possono essere inviate per posta o trasmesse telefonicamente o tramite qualsiasi mezzo elettronico o di altra natura stabilito di volta in volta dall'AAA, direttamente o

per il tramite di un intermediario autorizzato. I prezzi sono determinati al momento di valutazione di ciascuna Data di Valutazione (ore 12.00, ora del Regno Unito).

Alle domande pervenute presso l'indirizzo indicato e alle domande comunicate con altri mezzi all'AAA precedentemente al momento di valutazione di una Data di Valutazione sarà applicato il prezzo calcolato a siffatta data. Alle domande pervenute successivamente al momento di valutazione di una Data di Valutazione sarà applicato il prezzo determinato alla Data di Valutazione immediatamente successiva.

L'AAA non consente attualmente il trasferimento di Azioni mediante mezzi elettronici ma potrebbe autorizzarlo in futuro a sua discrezione. Per ulteriori dettagli, si prega di contattare l'AAA.

13 Acquisto di Azioni

13.1 Procedura per l'acquisto di Azioni di Categorie denominate in sterline

(Gli investitori non residenti nel Regno Unito sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4)

13.1.1 In ogni Data di Valutazione, l'AAA sarà disponibile a vendere le Azioni di almeno una Categoria della Società. Le Azioni possono essere acquistate a fronte di un unico versamento oppure tramite un piano di risparmio regolare.

13.1.2 Le domande di acquisto potranno essere inviate per posta, utilizzando l'apposito modulo fornito dall'AAA. In alternativa, nei casi consentiti, l'investimento in un unico versamento potrà essere disposto telefonicamente contattando la Customer Dealing Line di M&G al numero 0800 328 3196 fra le ore 8.00 e le ore 18.00 (ora del Regno Unito) di ciascuna Data di Valutazione.

13.1.3 L'AAA ha il diritto di respingere, in tutto o in parte, qualsivoglia domanda di acquisto di Azioni, per motivi ragionevoli attinenti alla situazione del richiedente; in tal caso, l'AAA sarà tenuto a rendere gli importi versati, o il saldo di tali importi, a rischio del richiedente. L'AAA avrà inoltre facoltà di annullare le domande di sottoscrizione di Azioni precedentemente accettate in caso di mancato pagamento o di indebito ritardo nel pagamento dell'importo dovuto, inclusivo dell'eventuale ritenuta a copertura della SDRT, ivi compreso il caso in cui gli assegni o gli altri documenti presentati a titolo di pagamento non giungano a buon fine. Si ricorda che:

- Fino al 1° gennaio 2012 le Azioni di Categoria R denominate in sterline saranno disponibili solo previo accordo con l'AAA. Dal 1° gennaio 2013 le Azioni di Categoria R denominate in sterline saranno disponibili solo per Detentori di Quote Intermediari o qualora l'operazione sia stata predisposta tramite un consulente finanziario.

13.1.4 L'eventuale saldo dell'importo della sottoscrizione restante dopo l'emissione di un numero intero di Azioni non potrà essere reso al richiedente, ma potrà dare luogo all'emissione di Frazioni di azioni. Una Frazione equivale a un millesimo di un'Azione di taglio superiore.

13.2 Documentazione

13.2.1 Entro la chiusura della giornata lavorativa successiva al momento di valutazione con riferimento al quale è stato determinato il prezzo di acquisto, si procederà all'emissione di una distinta di compravendita recante indicazione delle Azioni acquistate e del prezzo. Siffatta distinta sarà accompagnata, se del caso, da una comunicazione del diritto di recesso dell'acquirente.

13.2.2 Le domande di acquisto di Azioni inviate per posta dovranno essere accompagnate dal relativo pagamento. In caso di acquisto di Azioni secondo altre modalità, l'importo dovuto dovrà essere versato al più tardi entro quattro giorni lavorativi dal momento di valutazione seguente il ricevimento dell'ordine di acquisto.

13.2.3 Al momento non è prevista l'emissione di certificati azionari rappresentativi delle Azioni. La titolarità delle Azioni sarà comprovata da idonea iscrizione nel Registro degli Azionisti della Società. Gli estratti conti emessi in relazione alle assegnazioni periodiche di proventi specificheranno il numero di Azioni della Società detenute dal ricevente. I titolari di Azioni iscritti nel Registro degli Azionisti (o, in caso di comproprietà, i titolari i cui nomi figurano per primi nel Registro degli Azionisti) potranno altresì richiedere in qualsiasi momento l'emissione di un estratto conto individuale recante indicazione delle Azioni da loro detenute.

13.3 Importi minimi di sottoscrizione e di partecipazione

13.3.1 Gli importi minimi di sottoscrizione iniziale di Azioni a fronte di un unico versamento e del piano di risparmio regolare, nonché le partecipazioni minime nella Società sono specificati nelle Appendici 1 e 4. Qualora, in qualsiasi momento, la partecipazione di un Socio sia inferiore al valore minimo indicato, l'AAA si riserva il diritto di vendere le Azioni e inviare i relativi proventi a detto Socio oppure, a sua discrezione assoluta, di convertire le Azioni in un'altra Categoria di Azioni.

13.4 Detenzione di Azioni di categoria R

13.4.1 Qualora un acquisto da parte di un Socio di Azioni di Categoria R denominate in sterline sia stato predisposto da un consulente finanziario, l'AAA conserverà una registrazione di tale consulente finanziario collegata al suo conto con l'AAA. Qualora un Socio detentore di Azioni di Categoria R abbia disposto la rimozione del proprio consulente finanziario dal suo conto (su richiesta del Socio o del consulente finanziario, oppure perché l'autorizzazione del consulente finanziario è stata revocata dalla FSA), l'AAA si riserva il diritto a propria assoluta discrezione di convertire tali Azioni in Azioni di Categoria A. Si ricorda ai Soci che gli oneri correnti delle Azioni di Categoria A sono maggiori di quelli di Azioni di Categoria R.

14 Vendita di Azioni

14.1 Procedura per la vendita di Azioni di Categorie denominate in sterline

(Gli investitori non residenti nel Regno Unito sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4)

14.1.1 I Soci hanno il diritto di rivendere le proprie Azioni all'AAA o richiedere a quest'ultimo di fare in modo che la Società acquisti le Azioni da loro detenute a qualsivoglia Data di Valutazione, salvo nel caso in cui il valore delle Azioni che il Socio intende vendere sia tale da far scendere la partecipazione residua del Socio in questione al di sotto della partecipazione minima fissata per la Società, nel qual caso il Socio potrebbe essere tenuto a vendere l'intera partecipazione.

14.1.2 Le domande di vendita di Azioni possono essere inviate per posta o trasmesse telefonicamente o tramite qualsiasi mezzo elettronico o di altra natura stabilito di volta in volta dall'AAA, direttamente o per il tramite di un intermediario autorizzato. L'AAA avrà facoltà di richiedere una conferma scritta delle domande trasmesse telefonicamente o con l'ausilio di un sistema elettronico.

14.2 Documenti da inviarsi al Venditore

Entro la chiusura della giornata lavorativa successiva al momento di valutazione con riferimento al quale è stato determinato il prezzo di vendita, si procederà all'invio al Socio venditore (o, in caso di proprietà delle Azioni, al titolare il cui nome figura per primo nel Registro degli Azionisti), o a un suo agente autorizzato, di una distinta di compravendita recante indicazione delle Azioni vendute e del prezzo applicato. Il pagamento del controvalore dei titoli venduti sarà effettuato entro quattro giorni lavorativi:

- dalla data di ricevimento da parte dell'AAA, ove richiesto, delle necessarie istruzioni scritte, che specifichi il numero di Azioni di cui si richiede la vendita, debitamente sottoscritto da tutti i Soci interessati, unitamente a qualsivoglia altro documento comprovante la titolarità delle azioni; o, se successivo alla data sopra specificata; e
- dal momento di valutazione successivo al ricevimento della domanda di vendita da parte dell'AAA.

14.2.1 La compilazione delle necessarie istruzioni scritte non sarà di norma richiesta ove siano integralmente soddisfatte le condizioni sotto specificate:

- il titolare delle Azioni iscritto nel Registro degli Azionisti abbia impartito di persona le istruzioni di vendita;
- la partecipazione sia registrata a nome di un unico titolare;
- i proventi della vendita debbano essere pagati al titolare iscritto nel Registro degli Azionisti presso l'indirizzo ivi registrato, che non dovrà essere stato oggetto di variazione nei precedenti 30 giorni; e
- l'importo totale pagabile a fronte della vendita delle Azioni del detentore in questione non superi GBP 11.280.

14.3 Rimborso minimo

I Soci avranno facoltà di richiedere la vendita di parte delle Azioni da loro detenute a condizione che le rispettive

partecipazioni residue non divengano inferiori alla partecipazione minima indicata nel presente Prospetto. Tuttavia, l'AAA si riserva il diritto di respingere qualsivoglia domanda di vendita di Azioni qualora il valore delle Azioni della Categoria azionaria di cui si richiede la vendita sia inferiore all'importo specificato nell'Appendice 1.

15 Conversione di Categorie di Azioni

15.1 Qualora la Società disponga di più di una Categoria di Azioni, i detentori di Azioni possono soltanto richiedere la conversione delle Azioni di una Categoria (le "Azioni Originarie") da loro detenute in Azioni di un'altra Categoria (le "Nuove Azioni"), a discrezione assoluta dell'AAA e a condizione che sia loro consentito di detenere le Azioni della Categoria prescelta.

15.2 Laddove consentito, la conversione potrà essere effettuata impartendo debite istruzioni all'AAA, il quale potrà richiedere al Socio di fornire necessarie istruzioni scritte (che, se richiesto - si veda a tale proposito il paragrafo 14.2.1 - in caso di proprietà delle Azioni dovrà essere sottoscritto da tutti i comproprietari).

15.3 In caso di conversioni di Azioni l'AAA potrà, a propria discrezione, addebitare una commissione di conversione.

15.4 Nel caso in cui, in ragione dell'operazione di conversione richiesta, il valore delle Azioni Originarie o delle Nuove Azioni detenute dal Socio divenga inferiore alla partecipazione minima fissata per la Società, l'AAA avrà facoltà, ove lo ritenga opportuno, di convertire tutte le Azioni Originarie detenute dal socio richiedente in Nuove Azioni, o potrà rifiutarsi di dare seguito alla domanda di conversione. Nei periodi di sospensione del diritto dei Soci di richiedere il rimborso delle rispettive Azioni non sarà possibile procedere ad alcuna conversione. Le disposizioni di carattere generale in materia di procedure applicabili al rimborso di Azioni sono altresì applicabili alle operazioni di conversione. Laddove consentito, affinché la conversione possa essere effettuata in base ai prezzi fissati nel momento di valutazione di una certa Data di Valutazione della Società interessato(i), l'ordine di conversione dovrà pervenire all'AAA precedentemente a siffatto momento di valutazione, o ad altra data approvata dall'AAA. Le domande di conversione pervenute successivamente a un momento di valutazione di una certa Data di Valutazione saranno rinviate al momento di valutazione della successiva Data di Valutazione della Società.

15.5 L'AAA avrà facoltà di rettificare il numero di Nuove Azioni in modo da riflettere l'addebito di un'eventuale commissione di conversione o di qualsivoglia altro onere o imposta applicabile all'emissione o vendita delle Nuove Azioni o al rimborso o annullamento delle Azioni Originarie, ai sensi delle Normative.

15.6 I Soci potranno ricevere ulteriori informazioni in merito ai termini e alle commissioni attualmente applicabili alla conversione di Azioni di qualsivoglia Categoria facendone richiesta allo stesso AAA.

15.7 La conversione di Azioni a Distribuzione in Azioni ad Accumulazione e di Azioni ad Accumulazione in Azioni a Distribuzione della medesima Categoria sarà generalmente consentita dall'AAA. Tali conversioni vengono effettuate in base al rispettivo prezzo delle Azioni. Nel caso delle persone soggette d'imposta nel Regno Unito, ciò non costituirà una plusvalenza soggetta all'imposta sulle plusvalenze di capitale.

16 Commissioni applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni

16.1 Commissione di sottoscrizione

L'AAA ha facoltà di addebitare una commissione sull'acquisto di Azioni. Tale commissione corrisponde a una certa percentuale dell'importo totale dell'investimento effettuato e viene detratta dall'importo investito prima dell'assegnazione delle Azioni. Le commissioni attualmente applicate alla Società sono specificate nelle Appendici 1 e 4. L'AAA, a propria assoluta discrezione, avrà facoltà di applicare di volta in volta degli sconti alle commissioni dovute. L'aumento delle commissioni attualmente applicate potrà avvenire esclusivamente in conformità con il COLL Sourcebook e dopo che l'AAA avrà debitamente modificato il Prospetto.

16.2 Commissione di rimborso

16.2.1 L'AAA ha facoltà di imporre una commissione sull'annullamento e sul rimborso (ivi compreso il trasferimento) delle Azioni. Sono attualmente soggette a commissione di rimborso esclusivamente le Azioni a Distribuzione e ad Accumulazione di Categoria X denominate in sterline. Le altre Azioni emesse e acquistate, nonché le persone che, a conoscenza dell'AAA, hanno stipulato degli accordi per l'acquisto periodico di ulteriori Azioni mentre vige il presente Prospetto, non saranno soggette alle commissioni di rimborso introdotte in data futura in relazione a dette Azioni. Attualmente, alle Azioni soggette a una commissione di rimborso si applica uno sconto calcolato in base alla tabella sotto riportata. Nel caso di Azioni ad Accumulazione, ove tutti i proventi vengono reinvestiti e ricompresi nel prezzo dell'azione, la valutazione per il calcolo del rimborso comprenderà la plusvalenza di capitale associata a tali proventi reinvestiti. Riguardo all'addebito di una commissione di rimborso come sopra specificato, qualora il Socio richiedente il rimborso abbia acquistato le Azioni della Categoria in questione in momenti diversi, tutte le Azioni da rimborsare saranno convenzionalmente identificate con le Azioni che hanno il minor costo per il Socio, e successivamente le Azioni acquistate per prime.

Commissione di rimborso

Alle seguenti scadenze, la deduzione dal valore medio per il rimborso di Azioni a Distribuzione e ad Accumulazione di Categoria X denominate in sterline sarà pari a:

1° anno	4,5%
2° anno	4,0%
3° anno	3,0%
4° anno	2,0%
5° anno	1,0%
oltre	nessuna

16.2.2 L'AAA non potrà imporre né aumentare alcuna commissione sul rimborso delle Azioni salvo che:

16.2.2.1 l'AAA abbia osservato quanto disposto dalle Normative rispetto a tale introduzione o modificazione; e

16.2.2.2 l'AAA abbia modificato il Prospetto in modo da riflettere l'introduzione o la

modificazione della commissione, specificando altresì la relativa data di decorrenza, e abbia reso disponibile la versione così aggiornata del Prospetto.

16.2.3 In caso di variazione del tasso o delle modalità di calcolo della commissione di rimborso, sarà possibile ottenere informazioni in merito al precedente tasso o modalità di calcolo facendone richiesta all'AAA.

16.3 Commissione di conversione

16.3.1 Lo Statuto autorizza la Società ad addebitare, a discrezione dell'AAA, una commissione all'atto della conversione di Azioni di una Categoria in Azioni di una diversa Categoria. Siffatta commissione, che sarà pagabile all'AAA, non potrà essere superiore all'importo complessivo delle commissioni di rimborso e di sottoscrizione eventualmente applicabili in relazione alle Azioni Originarie e alle Nuove Azioni.

16.3.2 Non è al momento previsto l'addebito di alcuna commissione sulla conversione fra Categorie, salvo che le Categorie in questione non siano denominate nella stessa divisa o siano soggette a una diversa struttura di commissioni.

17 Altre informazioni sulle operazioni di negoziazione delle Azioni

17.1 Diluizione

17.1.1 Le basi di valutazione degli investimenti della Società ai fini della determinazione dei prezzi delle Azioni, come specificato nelle Normative e nello Statuto della Società, sono riportate al paragrafo 22. Tuttavia, il costo effettivo di acquisto o di vendita degli investimenti della Società può scostarsi dal valore medio di mercato utilizzato ai fini della determinazione del prezzo delle Azioni, in ragione dei costi di negoziazione sostenuti, quali commissioni di intermediazione, imposte ed eventuali differenziali tra i prezzi di acquisto e di vendita degli investimenti sottostanti. Tali costi di negoziazione possono influire negativamente sul valore della Società, fenomeno noto come "diluizione". Non è tuttavia possibile prevedere in modo esatto il verificarsi della diluizione. Le Normative consentono di prelevare il costo di diluizione direttamente dalle attività della Società o di addebitarlo agli investitori all'atto dell'acquisto o del rimborso delle Azioni della Società, fra l'altro tramite un aggiustamento di diluizione calcolato in base al prezzo di negoziazione; questa è la politica adottata dall'AAA. Nell'applicazione di tale aggiustamento di diluizione, l'AAA osserverà le disposizioni del paragrafo 6.3.8 del COLL. La politica dell'AAA è finalizzata a ridurre al minimo l'impatto della diluizione sulla Società.

17.1.2 L'aggiustamento di diluizione applicabile alla Società sarà calcolato con riferimento agli oneri di negoziazione stimati per gli investimenti sottostanti della Società, ivi compresi gli eventuali differenziali e le commissioni di negoziazione, nonché le imposte sui trasferimenti. La necessità di applicare un aggiustamento di diluizione dipenderà dal volume delle sottoscrizioni (in caso di emissione) rispetto ai rimborsi (in caso di annullamento) di

Azioni. L'AAA potrà applicare un aggiustamento di diluizione sull'emissione e sul rimborso di tali Azioni qualora ritenga che i Soci esistenti (in caso di sottoscrizione) o i Soci restanti (in caso di rimborso) possano essere penalizzati da tale emissione o rimborso e qualora l'addebito dell'aggiustamento di diluizione sia, per quanto possibile, equo nei confronti di tutti i Soci presenti e futuri. I trasferimenti a fronte della cessione di beni non saranno presi in considerazione nella determinazione degli aggiustamenti di diluizione e ogni nuova sottoscrizione sarà valutata sulla medesima base di prezzo della Società (cioè prezzo di vendita più commissioni nozionali applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni, prezzo medio, o prezzo di acquisto meno commissioni nozionali applicabili alle operazioni di negoziazione di Azioni). Qualora non venga applicato alcun aggiustamento di diluizione, può verificarsi una diluizione delle attività della Società che potrebbe limitarne la crescita futura.

17.1.3 L'AAA ha facoltà di modificare la propria politica relativa all'aggiustamento di diluizione mediante preavviso ai Soci di almeno 60 giorni e aggiornamento del Prospetto prima dell'entrata in vigore della modifica.

17.1.4 In base alla propria esperienza, l'AAA applicherà un aggiustamento di diluizione in ogni data di valutazione, solitamente dell'entità indicata nella tabella seguente. L'AAA si riserva il diritto di rettificare il prezzo di un importo inferiore a quello indicato, pur sempre in maniera equa e al solo scopo di ridurre la diluizione, e non al fine di creare un profitto o evitare una perdita a carico dell'AAA o di una Collegata. Si noti che, poiché la diluizione è legata ai flussi in ingresso e in uscita dei corrispettivi e all'acquisto e alla vendita di investimenti, non è possibile prevedere con precisione se, quando e in che misura si verificherà detta diluizione.

Il normale aggiustamento di diluizione per la Società sarà pari a: +0,43 / -0,42%.

Aggiustamenti di diluizione positivi indicano solitamente un aumento rispetto al prezzo medio, nel caso di sottoscrizioni nette in seno alla Società. Aggiustamenti di diluizione negativi indicano solitamente una diminuzione rispetto al prezzo medio, nel caso di rimborsi netti in seno alla Società.

I dati si basano sui costi storici delle negoziazioni relativi agli investimenti sottostanti della Società per dodici mesi fino al 22 maggio 2012, comprese gli eventuali differenziali e le commissioni di negoziazione, nonché le imposte sui trasferimenti.

17.2 Emissioni e rimborsi a fronte della cessione di beni

L'AAA potrà, a propria assoluta discrezione, concordare o decidere che, invece che tramite pagamento in contanti, da parte o a favore del Socio, il regolamento delle operazioni di emissione o di rimborso delle Azioni avvenga mediante cessione di beni al o dal patrimonio della Società, alle condizioni stabilite dall'AAA previa consultazione del Gestore Patrimoniale e del Depositario. Nel caso dei rimborsi, l'AAA sarà tenuto, prima che il controvalore dei titoli rimborsati divenga pagabile, a informare i Soci della propria intenzione di

regolare l'operazione mediante cessione di beni ai Soci e, qualora richiesto dal Socio, potrà concordare di trasferire al Socio, i proventi netti della vendita dei beni in questione.

L'AAA avrà altresì facoltà di offrirsi di vendere un bene di un investitore e investire il ricavato nell'acquisto di Azioni della Società, salvo specifici termini e condizioni disponibili su richiesta.

17.3 Conto cliente

In determinate circostanze, le disponibilità liquide potranno essere detenute per conto dell'investitore in un conto cliente. In tal caso non vengono corrisposti interessi.

17.4 Moltiplicazione eccessiva delle operazioni

17.4.1 investire nella Società nel quadro di una strategia d'investimento medio-lunga e disincentiva le pratiche di moltiplicazione eccessiva, o a breve termine, o abusiva delle operazioni. Fondo e altri Soci.ire a garantire la protezione degli interessi dei Soci da tali pratiche, fra i quali:

17.4.1.1 Il rifiuto di una richiesta di Azioni (si veda il paragrafo 13.1.3);

17.4.1.2 Valutazione al prezzo equo (si veda il paragrafo 24); e

17.4.1.3 Applicazione dell'Aggiustamento di Diluizione (si veda paragrafo 17.1).

17.4.2 Monitoriamo l'attività di negoziazione dei soci e se individuiamo comportamenti che, a nostro giudizio, rappresentano un'attività inappropriata o una moltiplicazione eccessiva delle operazioni, possiamo assumere uno dei provvedimenti seguenti nei confronti dei soci che riteniamo responsabili:

17.4.2.1 Emissione di avvertimenti che, ove ignorati, possono comportare il rifiuto di ulteriori richieste di Azioni;

17.4.2.2 Limitazione dei metodi di negoziazione a disposizione di particolari Soci; e/o

17.4.2.3 Imposizione di una commissione di conversione (si veda il paragrafo 16.3).

17.4.3 Possiamo assumere tali provvedimenti in qualsiasi momento, senza obbligo alcuno di preavviso e senza essere in alcun modo responsabili per ogni conseguenza che possa derivarne.

17.4.4 Talvolta, l'attività inappropriata e la moltiplicazione eccessiva delle operazioni possono essere difficilmente riconoscibili, laddove le transazioni vengano disposte attraverso il conto deposito di una società intestataria. L'AAA non può pertanto garantire il buon esito dei suoi sforzi volti ad eliminare tali attività e i loro effetti pregiudizievoli.

17.5 AAA in veste di agente principale

Laddove l'AAA agisca in qualità di agente principale delle Azioni della Società, tutti gli utili o le perdite derivanti da siffatte operazioni saranno attribuibili all'AAA e non alla Società. L'AAA non è tenuto a render conto al Depositario né ai Soci degli utili da lui realizzati sull'emissione o riemissione delle Azioni, o sull'annullamento delle Azioni da lui rimborsate.

18 Stamp Duty Reserve Tax ('SDRT')

18.1 La normativa introdotta dall'Ufficio erariale e doganale britannico (HM Revenue & Customs) impone il prelevamento di

Prospetto

M&G Optimal Income Fund

una stamp duty reserve tax dello 0,5% sul valore delle Azioni rimborsate dall'AAA e su taluni trasferimenti di Azioni. La normativa del Ministero del Tesoro britannico definisce detti prelevamenti "surrenders", ovvero cessioni. L'ammontare della SDRT è determinato settimanalmente con riferimento alle vendite e ai rimborsi di Azioni effettuati nella settimana in questione e in quella successiva. L'importo così calcolato potrà essere ridotto qualora, nel periodo considerato, il numero di Azioni della Categoria considerata cedute superi il numero di Azioni della medesima Categoria emesse, o se il patrimonio della Società risulta investito in attività esenti da imposta di bollo e da SDRT, vale a dire titoli non britannici. Se durante il periodo considerato la Società non emette alcuna Azione, o se il suo patrimonio risulta integralmente investito in attività esenti, nessun importo sarà dovuto a titolo di SDRT.

18.2 Tale prelevamento può avere effetti negativi sul valore della Società. Le Normative consente che il costo della SDRT sia prelevato direttamente dalle attività della Società o sia a carico degli investitori entranti o degli investitori uscenti, sotto forma rispettivamente di commissione d'entrata o di commissione d'uscita. La politica dell'AAA prevede attualmente che gli eventuali importi dovuti a titolo di SDRT siano imputati al Patrimonio. L'AAA ritiene che il pagamento della SDRT mediante addebito alle attività della Società rappresenti una soluzione efficiente da un punto di vista amministrativo, il cui effetto sulle risultanze della Società sarà minimo.

18.3 Sarà addebitato un importo a titolo di SDRT soltanto ai Soci entranti o uscenti qualora un evento che determini l'applicazione dell'imposta di bollo e non coperto dall'aggiustamento di diluizione avrebbe altrimenti influenzato il prezzo in modo sostanziale. L'AAA ritiene che sia "sostanziale" in questo caso un importo che avrebbe modificato la quarta cifra rilevante del prezzo. Il suddetto importo dovrà essere versato al Depositario e diverrà parte del patrimonio della Società.

La Società può ricusarsi di registrare una cessione di Azioni salvo che non sia stata pagata, per conto della stessa, un importo determinato dall'AAA non superiore all'importo ottenuto moltiplicando il valore di mercato delle Azioni oggetto della cessione per l'aliquota applicabile della SDRT. La presente disposizione non è applicabile alle cessioni esenti dalla SDRT ai sensi dell'Allegato 19 del Finance Act del 1999.

19 Riciclaggio di denaro

Ai sensi della normativa anti-riciclaggio vigente nel Regno Unito, le società che svolgono attività d'investimento sono responsabili dell'osservanza delle norme tese a prevenire il riciclaggio di denaro. L'AAA può verificare elettronicamente l'identità dell'investitore all'atto dell'effettuazione di determinate operazioni. In talune circostanze, gli investitori potrebbero dover fornire prova della propria identità all'atto dell'acquisto o della vendita di Azioni. Ciò non causa di norma ritardi nell'esecuzione delle istruzioni; tuttavia, in caso di richiesta di ulteriori informazioni da parte dell'AAA, non si darà esecuzione alle istruzioni sino al ricevimento delle informazioni così richieste. In tali circostanze, l'AAA ha facoltà di rifiutarsi di vendere o rimborsare le azioni, di versare i proventi del rimborso ovvero di eseguire siffatte istruzioni.

20 Limitazioni alle operazioni di negoziazione delle Azioni

L'AAA potrà di volta in volta imporre le limitazioni che riterrà necessarie al fine di assicurare che le Azioni non vengano acquisite né detenute da alcuno in violazione di leggi o norme governative (o di qualsivoglia interpretazione di una legge o di una norma da parte delle autorità competenti) di qualsiasi

stato o territorio. A tale proposito, l'AAA potrà, fra l'altro, respingere a propria discrezione qualsivoglia domanda di sottoscrizione, vendita, rimborso, annullamento o conversione di Azioni, nonché disporre il rimborso forzoso delle Azioni in questione o il loro trasferimento a soggetti autorizzati a detenerle.

La distribuzione del presente Prospetto e l'offerta di Azioni a soggetti residenti in o cittadini di giurisdizioni al di fuori del Regno Unito o a intestatari di, banche depositarie o trustee per conto di cittadini o residenti di altri Paesi possono essere soggette alle leggi delle giurisdizioni competenti. Tali Soci dovranno informarsi circa le leggi applicabili e impegnarsi a osservarle. È responsabilità dei Soci conformarsi pienamente ai requisiti di legge e alle normative della giurisdizione competente, ivi compresi: l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni di uno Stato, dell'autorità di vigilanza sulle borse o di altri soggetti (se del caso); la conformità ad altre formalità obbligatorie; e il pagamento di eventuali imposte e diritti sull'emissione e il trasferimento o di altra natura dovuti in siffatta giurisdizione. Tale Socio sarà inoltre responsabile di tali imposte relative all'emissione, al trasferimento o di altra natura e dei pagamenti effettuabili da chicchessia e la Società (ed eventuali soggetti che agiscano per conto della stessa) sarà integralmente risarcita e tenuta indenne da tale Socio in relazione a siffatte imposte e diritti su emissioni, trasferimenti o di altra natura che la Società (ed eventuali soggetti che agiscano per conto della stessa) fosse tenuta a pagare.

Qualora l'AAA apprenda che una qualsiasi Azione (l' "Azione in questione") è detenuta, direttamente o con diritto di usufrutto, in violazione di una qualsiasi legge o norma governativa (o di qualsivoglia interpretazione di una legge o di una norma da parte delle autorità competenti) di un Paese o territorio, che potrebbe comportare (o comporterebbe qualora altre Azioni venissero acquisite o detenute in circostanze analoghe) una passività fiscale per la Società che la Società non fosse in grado di recuperare da sé o qualsiasi altra ripercussione negativa (ivi compreso l'obbligo di registrarsi ai sensi di qualsiasi legge o norma governativa sui titoli o sugli investimenti, ovvero di norme governative analoghe di un Paese o territorio), o in virtù della quale il Socio o i Soci in questione risultassero non idonei a detenere tali Azioni o qualora l'AAA ritenga ragionevolmente che tale sia il caso, l'AAA può comunicare al Socio/ai Soci quali sono le Azioni in questione che devono essere trasferite a un soggetto idoneo o avente diritto a detenerle, o per le quali debba essere presentata richiesta scritta di rimborso. Se un Socio che abbia ricevuto una tale comunicazione non trasferisce, entro trenta giorni dalla data della comunicazione, le Azioni in questione in suo possesso a un soggetto idoneo a detenerle o non presenta all'AAA una richiesta scritta per il rimborso di tali Azioni o non dimostra in modo soddisfacente per l'AAA (il cui giudizio è definitivo e vincolante) che egli stesso o il proprietario effettivo sono idonei e hanno diritto a possedere le Azioni in questione, alla scadenza del periodo di trenta giorni, si riterrà che il Socio abbia presentato richiesta scritta di rimborso o annullamento (a discrezione dell'AAA) di tutte le Azioni in questione, conformemente alle Normative.

Un Socio che scopra di detenere o di essere in possesso di Azioni in questione dovrà tempestivamente, salvo che abbia già ricevuto la comunicazione di cui sopra, trasferire tutte le Azioni in questione in suo possesso a un soggetto idoneo a possederle ovvero presentare una richiesta scritta all'AAA per il rimborso di tutte le Azioni in questione in suo possesso.

Laddove venga presentata o si ritenga sia stata presentata una richiesta scritta per il rimborso delle Azioni in questione,

tale rimborso, se del caso, sarà effettuato con le medesime modalità previste dalle Normative.

21 Sospensione delle operazioni di negoziazione all'interno della Società

- 21.1 Previo il consenso del Depositario, l'AAA avrà facoltà di sospendere temporaneamente per un periodo l'emissione, la vendita, l'annullamento o il rimborso delle Azioni della Società di qualsivoglia Categoria, o vi sarà tenuto se così richiestogli dal Depositario, qualora lo stesso AAA o il Depositario ritengano che, in ragione del verificarsi di circostanze eccezionali, sussistano ragioni valide e sufficienti per adottare siffatto provvedimento, tenuto conto degli interessi dei Soci.
- 21.2 Successivamente alla sospensione, l'AAA comunicherà ai Soci, appena possibile, informazioni relative alle circostanze eccezionali che hanno determinato la sospensione in maniera chiara, accurata e non fuorviante fornendo ai Soci dettagli su come ottenere ulteriori informazioni sulla sospensione.
- 21.3 In caso di sospensione, l'AAA pubblicherà sul proprio sito web o altri mezzi di comunicazione, informazioni sufficienti per tenere i Soci adeguatamente informati sulla sospensione, quale la possibile durata della stessa.
- 21.4 Durante la sospensione nessuna delle obbligazioni di cui al COLL 6.2 (Negoziazioni) si applicherà, ma l'AAA osserverà gli obblighi di cui al COLL 6.3 (Valutazione e Determinazione dei Prezzi) nella misura applicabile alla luce della sospensione.
- 21.5 La determinazione del prezzo delle Azioni ai fini delle operazioni di vendita o di acquisto riprenderà al termine del periodo di sospensione o al primo momento di valutazione immediatamente successivo alla fine del periodo di sospensione.

22 Legge applicabile

Tutte le operazioni aventi a oggetto le Azioni sono rette dalle leggi inglesi.

23 Valutazione della Società

- 23.1 Il prezzo di un'Azione di una particolare Categoria della Società viene calcolato con riferimento alla quota del Valore Patrimoniale Netto della Società attribuibile alla Categoria azionaria in questione, successivamente rettificato al fine di riflettere gli oneri imputabili a detta Categoria e ulteriormente rettificato al fine di ridurre eventuali effetti di diluizione dovuti alle operazioni di negoziazione all'interno della Società (per maggiori dettagli sull'aggiustamento di diluizione si rimanda al paragrafo 17.1). Attualmente, il Valore Patrimoniale Netto per Azione della Società viene determinato alle ore 12.00, ora del Regno Unito, di ciascuna Data di Valutazione.
- 23.2 L'AAA avrà facoltà, in qualsiasi momento durante una Data di Valutazione, di effettuare un'ulteriore valutazione, ove lo ritenga opportuno.

24 Determinazione del Valore Patrimoniale Netto

- 24.1 Il valore del Patrimonio della Società corrisponderà al valore delle attività al netto del valore delle passività, determinato in conformità alle disposizioni illustrate in appresso.
- 24.2 Si dovrà includere nel computo l'intero Patrimonio (ivi compresi i crediti) della Società, fatto salvo quanto specificato di seguito.
- 24.3 Il valore dei beni, salvo le liquidità (o le altre attività contemplate nel successivo paragrafo 24.4) o le operazioni con potenziali passività, sarà determinato come specificato in appresso, e i

prezzi utilizzati corrisponderanno (salvo quanto segue) ai prezzi più recenti che sia possibile ottenere:

24.3.1 quote o azioni di un organismo d'investimento collettivo:

24.3.1.1 in caso di quotazione di un unico prezzo per l'acquisto e la vendita di quote o azioni, al prezzo così quotato più recente; o

24.3.1.2 in caso di quotazione di prezzi di acquisto e di vendita distinti, in base alla media dei due prezzi, restando inteso che il prezzo di acquisto dovrà essere ridotto della commissione di sottoscrizione eventualmente compresa nello stesso, e che il prezzo di vendita non dovrà includere le commissioni di uscita o di rimborso eventualmente addebitate; o

24.3.1.3 qualora, a giudizio dell'AAA, il prezzo ottenuto sia inattendibile, o in caso di indisponibilità di un prezzo o di una quotazione recente, o se il prezzo più recente disponibile non rispecchia le migliori stime dell'AAA circa il valore delle quote o azioni, in base a un valore che l'AAA riterrà equo e ragionevole;

24.3.2 qualsiasi altro strumento finanziario:

24.3.2.1 in caso di quotazione di un unico prezzo per l'acquisto e la vendita dello strumento finanziario in questione, in base a detto prezzo; o

24.3.2.2 in caso di quotazione di prezzi di acquisto di vendita distinti, in base alla media dei due prezzi; o

24.3.2.3 qualora, a giudizio dell'AAA, il prezzo ottenuto sia inattendibile, o in caso di indisponibilità di un prezzo o di una quotazione recente, o se il prezzo più recente disponibile non rispecchia le migliori stime dell'AAA circa il valore delle quote o azioni, in base a un valore che l'AAA riterrà equo e ragionevole;

24.3.3 beni diversi da quanto descritto ai precedenti paragrafi 24.3.1 e 24.3.2 in base a un valore che, a giudizio dell'AAA, rappresenta un prezzo medio di mercato equo e ragionevole.

24.4 Le disponibilità accessoriamente detenute in cassa e depositate sui conti correnti, conti di deposito e altri depositi vincolati saranno valutate in base al loro valore nominale.

24.5 Le attività rappresentate da operazioni con potenziali passività saranno valutate come segue:

24.5.1 nel caso delle opzioni vendute (il cui premio sia stato accreditato al Patrimonio), deducendo l'importo della valutazione netta del premio da ricevere. Qualora l'attività in questione sia costituita da uno strumento derivato negoziato fuori borsa, il metodo di valutazione sarà concordato fra l'AAA e il Depositario;

24.5.2 nel caso dei future negoziati fuori borsa, includendoli al valore netto di chiusura conformemente al metodo di valutazione concordato fra l'AAA e il Depositario;

- 24.5.3 nel caso di qualsiasi altro tipo di operazione con potenziali passività, includendole al valore mark to market (sia come valore positivo che come valore negativo). Qualora l'attività in questione sia costituita da uno strumento derivato negoziato fuori borsa, il metodo di valutazione sarà concordato fra l'AAA e il Depositario.
- 24.6 Ai fini della determinazione del valore del Patrimonio, le istruzioni impartite in relazione all'emissione o all'annullamento di azioni saranno ritenute eseguite (e gli importi corrispondenti al controvalore dei titoli saranno ritenuti ricevuti o corrisposti), indipendentemente dalla loro effettiva esecuzione.
- 24.7 Salvo il disposto dei successivi paragrafi 24.8 e 24.9, gli accordi per la vendita o l'acquisto incondizionato di beni che siano stati conclusi ma non eseguiti saranno ritenuti eseguiti, e tutti gli atti da questi derivanti saranno ritenuti compiuti. Qualora siffatti accordi incondizionati vengano conclusi poco prima della determinazione del valore del patrimonio, se ne potrà non tenere conto ove, a giudizio dell'AAA, la loro omissione non influisca in maniera significativa sul Valore Patrimoniale Netto finale.
- 24.8 I future o i contratti differenziali in essere ma non ancora eseguiti e non scaduti e le opzioni acquistate o vendute ma non esercitate non dovranno essere incluse ai sensi del precedente paragrafo 24.7.
- 24.9 Tutti i contratti che sono o dovrebbero essere ragionevolmente noti alla persona incaricata della valutazione del patrimonio dovranno essere inclusi ai sensi del precedente paragrafo 24.7.
- 24.10 Si detraerà un importo stimato a copertura delle passività fiscali previste in quel momento, ivi comprese (se applicabili e senza limitazione alcuna) le imposte sulle plusvalenze di capitale, le imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, l'imposta sul valore aggiunto, le imposte di bollo, la SDRT, nonché le altre eventuali imposte o tasse estere.
- 24.11 Si detraerà un importo stimato rappresentativo delle passività addebitabili al Patrimonio e delle imposte eventualmente dovute sulle stesse, ritenendo a tal fine che le passività di natura periodica maturino su base giornaliera.
- 24.12 Si detraerà la somma capitale dei prestiti eventualmente contratti e in essere, a prescindere dalla relativa data di rimborso, nonché l'importo degli interessi maturati ma non versati su siffatti prestiti.
- 24.13 Si aggiungerà un importo stimato rappresentativo dei rimborsi fiscali di qualsivoglia natura richiesti e ritenuti recuperabili.
- 24.14 Si aggiungeranno gli altri crediti o importi accreditabili al Patrimonio della Società.
- 24.15 Si aggiungerà un importo rappresentativo degli interessi o altri proventi maturati o ritenuti maturati ma non ancora ricevuti.
- 24.16 Si opereranno le rettifiche che l'AAA considererà necessarie, sommando o detraendo gli importi ritenuti adeguati, per assicurare che il Valore Patrimoniale Netto rifletta le informazioni più recenti e sia calcolato in maniera equa nei confronti di tutti i Soci.
- 24.17 Le divise o i valori espressi in divise diverse dalla lira sterlina saranno convertiti, nel momento di valutazione considerato, a un tasso di cambio tale da non recare presumibilmente alcun pregiudizio sostanziale all'interesse dei soci o dei soci potenziali.

25 Prezzo per Azione di ciascuna Categoria azionaria

Il prezzo per Azione al quale le Azioni vengono acquistate dagli investitori è pari al Valore Patrimoniale Netto dell'Azione rettificato al fine di ridurre eventuali effetti di diluizione dovuti alle operazioni di negoziazione all'interno della Società (per maggiori dettagli sull'aggiustamento di diluizione si rimanda al paragrafo 17.1) e maggiorato dell'eventuale commissione di sottoscrizione. Il prezzo per Azione al quale le Azioni sono vendute dagli investitori è pari al Valore Patrimoniale Netto per Azione rettificato al fine di ridurre eventuali effetti di diluizione dovuti alle operazioni di negoziazione all'interno della Società (per maggiori dettagli sull'aggiustamento di diluizione si rimanda al paragrafo 17.1) e maggiorato dell'eventuale commissione di rimborso. Inoltre, gli acquisti le vendite di Azioni possono essere soggetti a una ritenuta a titolo di SDRT, come descritto al paragrafo 18.

26 Sistema di fissazione dei prezzi

Esiste un unico prezzo per le Azioni di una determinata Categoria. La Società attua un sistema di fissazione "successiva" dei prezzi delle Azioni. Ciò significa che il prezzo applicabile alle operazioni di acquisto e di vendita viene calcolato nel momento di valutazione immediatamente successivo al momento in cui è stato conferito l'ordine di acquisto o di vendita.

27 Pubblicazione dei prezzi

(Gli investitori non residenti nel Regno Unito sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4)

I prezzi più recenti delle Azioni sono pubblicati quotidianamente sul nostro sito web www.mandg.co.uk, o possono essere richiesti al nostro Customer Relations Department.

28 Fattori di rischio

Si raccomanda ai potenziali investitori di prendere visione dei fattori di rischio illustrati in appresso prima di investire in Azioni della Società.

28.1 Informazioni di carattere generale

Gli investimenti della Società sono esposti alle normali fluttuazioni di mercato e ad altri rischi propri dell'investimento in azioni, obbligazioni e altri strumenti collegati ai mercati azionari. Non vi è alcuna garanzia che il valore degli investimenti si apprezzi o che gli obiettivi d'investimento della Società siano effettivamente raggiunti. Il valore degli investimenti e i proventi da questi derivanti aumenteranno o diminuiranno, e gli investitori potrebbero non recuperare l'importo originariamente investito nella Società. La performance passata non è indicativa delle risultanze future.

28.2 Valute e tassi di cambio

Le fluttuazioni valutarie influiranno sul valore di ciascuna delle Categorie di Azioni nella misura in cui la Società disponga di strumenti finanziari denominati in una valuta diversa rispetto alle azioni detenute dall'investitore. Infatti tali strumenti vengono generalmente acquistati e venduti nella valuta locale del paese in cui sono quotati e, al momento del calcolo del valore patrimoniale netto, i rispettivi valori devono essere riconvertiti nella valuta di base della Società nonché nella valuta di ciascuna delle Categorie di Azioni.

28.3 Mercati emergenti

Laddove la Società investisse sostanzialmente in titoli quotati o negoziati su mercati emergenti, la volatilità del suo valore patrimoniale netto potrebbe essere maggiore rispetto ad un fondo che investe in titoli di società di paesi sviluppati. I mercati mobiliari di tali paesi generalmente non sono ampi come quelli delle economie più sviluppate e registrano un volume di negoziazioni sostanzialmente inferiore, con potenziale mancanza di liquidità e incremento della volatilità dei prezzi.

In determinati paesi la capacità di un fondo di rimpatriare reddito da investimenti, capitali o i proventi delle vendite di titoli da parte di investitori stranieri può risultare seriamente limitata. La Società potrebbe essere costretta a subire le conseguenze negative di ritardi nella concessione delle autorizzazioni statali necessarie per il rimpatrio di capitali o addirittura del rifiuto delle stesse, nonché dei limiti agli investimenti di volta in volta in vigore.

28.4 Rischi relativi a tutti gli investimenti a reddito fisso

28.4.1 Rischio connesso al tasso di interesse

Le fluttuazioni dei tassi di interesse influiranno sul valore capitale e sul valore del reddito di investimenti a reddito fisso. Tale effetto sarà più evidente quando la Società investe una porzione significativa del proprio portafoglio in titoli a lunga scadenza.

28.4.2 Rischio di credito

Il valore dell'investimento diminuirà nel caso in cui l'emittente risulti inadempiente o venga percepito come un fattore di aumento del rischio di credito, in conseguenza della probabile flessione del valore capitale, del valore del reddito e della liquidità dell'investimento. Le obbligazioni di stato e societarie con rating tripla A presentano un rischio di insolvenza relativamente basso rispetto ai titoli obbligazionari non-investment grade. Tuttavia i rating sono soggetti a variazioni e possono essere ridotti. Minore è il rating, maggiore è il rischio di insolvenza.

28.5 Investimenti in strumenti derivati

La Società effettua operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine, sia in borsa che fuori borsa (*over the counter*, OTC), allo scopo di conseguire l'obiettivo di investimento, proteggersi dal rischio di capitale, gestire la *duration* e il credito, nonché per fini di copertura. Le operazioni in strumenti derivati possono comprendere, tra l'altro, contratti a termine in valuta, swap a rendimento totale, credit default swap, swap su dividendi, asset swap, opzioni, contratti differenziali e future.

28.5.1 Leva finanziaria

E' possibile ricorrere agli strumenti derivati per realizzare un'esposizione a investimenti che risultino superiori al valore patrimoniale netto della Società, esponendo così la stessa ad un rischio più elevato. A causa della maggiore esposizione al mercato l'entità dei movimenti positivi o negativi dei mercati azionari si ripercuoterà in modo relativamente più marcato sul valore patrimoniale netto della Società.

28.5.2 Volatilità

L'uso dei derivati può esporre la Società al rischio di instabilità dei rendimenti e può incrementare la volatilità del valore patrimoniale netto.

28.5.3 Vendite allo scoperto

La Società può adottare posizioni corte mediante l'uso di strumenti derivati non garantiti da beni materiali equivalenti. L'adozione di posizioni corte riflette un'ottica di investimento che prevede un calo del prezzo dell'attività sottostante. Di conseguenza, se tale punto di vista è sbagliato e il valore dell'attività aumenta, la posizione corte potrebbe comportare un rischio maggiore dovuto alla possibilità teorica di un rialzo illimitato del suo prezzo di mercato.

28.5.4 Le operazioni in strumenti derivati comportano una serie di rischi:

28.5.4.1 Correlazione (rischio di base)

Rischio di perdite dovute alla divergenza tra due indici o prezzi. Si verifica specialmente quando una posizione sottostante viene coperta mediante contratti derivati che non sono uguali (ma possono essere simili) alla posizione sottostante.

28.5.4.2 Valutazione

Rischio di discrepanze tra le valutazioni di strumenti derivati che nascono dalla diversità dei metodi di valutazione ammessi. Molto strumenti derivati, in particolare quelli non negoziati su borse ufficiali (OTC), sono complessi e spesso vengono valutati in termini soggettivi. La valutazione può essere effettuata solo da un numero ristretto di professionisti del settore, che spesso ricoprono il ruolo di controparti nella transazione da valutare. Valutazioni imprecise possono portare ad una scorretta percezione dell'esposizione della controparte.

28.5.4.3 Liquidità

Il rischio connesso alla liquidità si concretizza allorché l'acquisto o la vendita di un dato strumento risulta difficoltoso. Le operazioni con strumenti derivati sono particolarmente consistenti oppure, se effettuate fuori borsa (*over the counter*), possono essere caratterizzate da minore liquidità e quindi non facilmente liquidate o chiuse.

28.5.4.4 Controparte

Determinati tipi di derivati possono richiedere la realizzazione di esposizioni a lungo termine alle controparti di mercato. Di conseguenza, sussiste il rischio di inadempienza o insolvenza della controparte.

28.5.4.5 Consegna

La capacità della Società di regolare un contratto derivato alla scadenza può essere condizionata dalla illiquidità

dell'attività sottostante. In tal caso, sussiste il rischio di perdite a carico della Società.

28.6 Copertura delle Categorie di Azioni

I proventi o le perdite derivanti da operazioni di copertura valutaria vengono imputati ai titolari delle rispettive Categorie di Azioni Coperte. Considerato che non è prevista alcuna separazione delle passività tra le Categorie di Azioni, sussiste il rischio che, in determinate circostanze, il regolamento delle operazioni di copertura valutaria oppure l'obbligo di prestare garanzia (nel caso in cui tale attività sia garantita) relativamente a una Categoria di Azioni potrebbe influire negativamente sul valore patrimoniale netto delle altre Categorie di Azioni in circolazione.

Il Gestore Patrimoniale effettuerà delle operazioni proprio al fine di ridurre l'esposizione dei titolari di Categorie di Azioni coperte ai movimenti della valuta base della Società. La strategia di copertura adottata non eliminerà completamente l'esposizione delle Categorie di Azioni coperte né è possibile garantire che gli obiettivi di copertura vengano realizzati. Gli investitori dovrebbero prendere atto del fatto che la strategia di copertura può ampiamente limitare, per i titolari delle Categorie di Azioni coperte interessate, il godimento dei vantaggi derivanti dal calo della valuta di tali azioni rispetto alla valuta di riferimento. Nonostante gli interventi di copertura delle Categorie di Azioni prima descritti, persiste la possibilità di un'esposizione dei relativi titolari al rischio di cambio.

28.7 Rischio di liquidità

Gli investimenti effettuati dalla Società possono essere soggetti a vincoli di liquidità, il che significa che la frequenza di negoziazione di titoli e le relative quantità negoziate possono risultare limitate. Generalmente i titoli liquidi possono registrare anche periodi di sensibile calo della liquidità in caso di difficoltà dei mercati. Quindi le variazioni di valore degli investimenti possono essere maggiormente imprevedibili e, in alcuni casi, può risultare problematico vendere un titolo all'ultimo prezzo di mercato quotato o ad un valore considerato.

28.8 Rischio di controparte

Sebbene il Gestore concluda operazioni, detenga posizioni (compresi derivati OTC) e depositi contanti presso una serie di controparti, sussiste il rischio di inadempienza o insolvenza di una di esse. Talune condizioni di mercato possono limitare la capacità di attenuare il rischio negoziando con svariate controparti.

28.9 Sospensione della negoziazione di Azioni

Si ricorda agli investitori che, in circostanze eccezionali, le attività di vendita o rimborso di Azioni possono essere temporaneamente sospese.

28.10 Rischi di annullamento

Qualora sia previsto ed esercitato il diritto di annullamento, è possibile che non venga autorizzata la restituzione dell'intero importo investito nel caso in cui il prezzo diminuisca prima che alla Società venga notificata l'intenzione di annullare l'investimento.

28.11 Inflazione

Le variazioni del tasso di inflazione influiranno sul valore effettivo dell'investimento.

28.12 Regime fiscale

Il regime fiscale attualmente applicabile ai titolari britannici di investimenti in piani di investimento collettivo nonché gli stessi

piani possono subire variazioni. Non viene inoltre garantita la loro permanenza in vigore.

Sussiste il rischio che le amministrazioni fiscali dei paesi con cui il Regno Unito ha stipulato trattati sulla doppia tassazione non siano disposte, se del caso, ad autorizzare gli emittenti che rientrano nella loro competenza, a corrispondere proventi a favore della Società senza assoggettamento ad alcuna ritenuta d'acconto ivi in vigore. L'eventuale ritenuta d'acconto inciderà sul rendimento spettante agli investitori.

Il regime fiscale applicabile alla Società può dipendere dai profili fiscali degli investitori e dai trattati fiscali vigenti in materia.

29 Commissioni e spese

29.1 Informazioni di carattere generale

29.1.1 Le spese di costituzione e autorizzazione della Società, nonché le spese relative all'offerta di Azioni, alla preparazione e stampa del presente Prospetto come pure i compensi per i servizi professionali prestati alla Società in relazione a detta offerta saranno a carico dell'AAA.

29.1.2 La Società potrà pagare, attingendo dal proprio patrimonio, gli oneri e le spese a carico della stessa, fra cui i seguenti oneri e spese:

29.1.2.1 i compensi e le spese pagabili al Depositario e all'AAA e, ove non corrisposti dall'AAA, i compensi del Gestore Patrimoniale;

29.1.2.2 le commissioni di intermediazione, gli oneri fiscali (ivi compresa l'imposta di bollo e/o la SDRT) e gli altri esborsi necessariamente sostenuti in relazione alle operazioni effettuate per la Società e di norma indicati, secondo il caso, nelle distinte di compravendita, nelle note di conferma e nei conti di riconciliazione;

29.1.2.3 gli onorari, spese o esborsi dei consulenti legali o altri consulenti della Società;

29.1.2.4 i costi sostenuti in relazione alle assemblee dei Soci convocate su richiesta di questi ultimi, con l'esclusione dei costi relativi alle assemblee convocate dall'AAA o da una sua Collegata;

29.1.2.5 le passività derivanti da unificazioni, fusioni o ristrutturazioni, ivi comprese talune passività sorte successivamente alla cessione di beni alla Società a titolo di pagamento degli importi di sottoscrizione delle Azioni, come più estesamente descritto nel COLL Sourcebook;

29.1.2.6 gli interessi sui prestiti contratti e gli oneri sostenuti in relazione all'assunzione o all'estinzione di siffatti prestiti, o alla negoziazione o modificazione dei termini degli stessi;

29.1.2.7 le imposte e le tasse pagabili in relazione al patrimonio della Società o all'emissione o al rimborso di Azioni, ivi compresa la SDRT;

- 29.1.2.8 il compenso spettante alla Società di Revisione (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto) e le eventuali spese da questa sostenute;
- 29.1.2.9 i diritti spettanti all FSA ai sensi del Fee Manual della FSA nonché qualsiasi diritto periodico corrispondente di un'altra autorità di vigilanza di un paese o territorio al di fuori del Regno Unito nel quale le Azioni della Società sono o possono essere commercializzate;
- 29.1.2.10 il Depositario avrà inoltre diritto a essere rimborsato, mediante prelevamento dal patrimonio della Società, delle spese descritte al paragrafo 32.2;
- 29.1.2.11 qualsiasi altro pagamento dovuto in virtù delle Normative; e
- 29.1.2.12 l'imposta sul valore aggiunto o imposta analoga eventualmente dovuta sugli oneri e sulle spese indicati nella presente sezione.
- 29.1.3 Le spese sono imputate al capitale e ai proventi in conformità al disposto delle Normative. L'AAA e il Depositario hanno concordato che la remunerazione dell'AAA in qualità di Agente amministrativo, le commissioni del Depositario, le commissioni di banca depositaria, il compenso spettante alla Società di Revisione e i diritti spettanti alla FSA o ad altra autorità di vigilanza (più IVA ove applicabile) siano prelevati dai proventi della Società.
- 29.1.4 In talune circostanze, il Gestore Patrimoniale può prendere parte a un accordo di ripartizione delle commissioni. Si tratta di una clausola del sistema di pagamento delle commissioni concessa dal Gestore Patrimoniale a favore degli intermediari parti dell'accordo, in base alla quale le commissioni vengono utilizzate per pagare altri istituti di ricerca indipendenti. Gli intermediari parti dell'accordo accettano di "rinunciare" alle commissioni loro spettanti (generalmente pari al 60-70% per operazione) a favore degli istituti di ricerca indipendenti. Tale accordo prevede che detti intermediari trattengano parte della commissione (il 30-40%) quale compenso per i servizi forniti, mentre gli istituti di ricerca indipendenti percepiscono una commissione per i servizi di ricerca resi al Gestore Patrimoniale.

30 Oneri pagabili all'AAA

- 30.1 A titolo di corrispettivo per l'adempimento delle proprie funzioni e responsabilità, l'AAA avrà diritto a ricevere una commissione annua, mediante prelevamento dal patrimonio di ciascuna Categoria azionaria della Società. Siffatto onere corrisponde a una percentuale annua della quota attribuibile alla Categoria azionaria in questione del Valore Patrimoniale Netto della Società, determinato con riferimento ai valori medi di mercato. Le percentuali attualmente vigenti applicabili ai fini del calcolo della commissione di deposito sono specificate nelle Appendici 1 e 4.

- 30.2 Siffatta commissione annua è calcolata sulla base del Valore Patrimoniale Netto e pagabile con cadenza quindicinale. La commissione annua attualmente applicabile alle diverse Categorie azionarie della Società è specificata nelle Appendici 1 e 4.
- 30.3 Se la Società investe in quote o azioni di un altro organismo di investimento collettivo gestito dall'AAA, direttamente o in virtù di delega o da una Collegata (ivi comprese le Collegate connesse all'AAA da una partecipazione diretta o indiretta significativa – vale a dire superiore al 10% del capitale o dei diritti di voto), l'AAA ridurrà il proprio compenso annuo in misura pari a agli oneri a carico dei fondi sottostanti. Tali fondi sottostanti rinunceranno alle eventuali commissioni di sottoscrizione o rimborso altrimenti applicabili.
- 30.4 L'AAA ha inoltre diritto al rimborso di tutte le spese vive ragionevoli, debitamente giustificate, sostenute in relazione all'adempimento delle proprie funzioni, ivi comprese l'imposta di bollo e la *stamp duty reserve tax* dovute sulle operazioni di negoziazione delle Azioni.
- 30.5 Il compenso dell'AAA è imputato ai proventi derivanti dall'investimento del patrimonio.
- 30.6 Qualora le spese addebitabili a una Categoria azionaria eccedano in qualsiasi periodo i proventi a questa attribuibili, l'AAA potrà prelevare la differenza dal patrimonio attribuibile alla Categoria in questione.
- 30.7 L'AAA potrà introdurre nuove categorie di remunerazione per i propri servizi, ovvero potrà aumentare la percentuale o l'importo del proprio compenso pagabile mediante prelevamento dal Patrimonio della Società o della commissione di sottoscrizione in conformità con il COLL Sourcebook e dopo aver reso disponibile un Prospetto aggiornato che dia conto di siffatta introduzione o del nuovo tasso o della relativa data di decorrenza.
- 30.8 L'AAA avrà diritto ad addebitare alla Società una commissione a titolo di compenso per i servizi di amministrazione e registrazione prestati, da calcolarsi in base ai tassi specificati nell'Appendice 1 (oltre all'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile).
- 30.9 L'AAA ha incaricato State Street Bank Europe Limited di svolgere le funzioni di copertura delle Categorie azionarie valutarie per le Categorie A-H in Euro, C-H in Euro, A-H in dollari USA e C-H in dollari USA. Per coprire i costi associati a tale servizio, l'AAA avrà diritto ad addebitare una commissione al tasso specificato nell'Appendice 4 (oltre all'imposta sul valore aggiunto eventualmente applicabile). La commissione maturerà giornalmente per quanto concerne il prezzo di ciascuna Categoria azionaria e verrà pagata posticipatamente a cadenza quindicinale.

31 Remunerazione del Gestore Patrimoniale

La commissione e le spese spettanti al Gestore Patrimoniale (ivi compresa l'imposta sul valore aggiunto a queste eventualmente applicabile) saranno a carico dell'AAA, che destinerà al loro pagamento parte del compenso a lui spettante ai sensi del Contratto dell'AAA.

32 Remunerazione, oneri e spese del Depositario

- 32.1 A titolo di remunerazione per i servizi prestati, il Depositario riceverà un compenso periodico pagabile mediante prelevamento dalle attività della Società; a tal fine il patrimonio della Società sarà valutato e il compenso maturerà e sarà corrisposto ai medesimi termini applicabili al compenso

periodico spettante all'AAA. Il compenso periodico viene concordato fra l'AAA e il Depositario. Gli oneri vengono calcolati su una scala mobile per la Società in base ai seguenti criteri:

0,0075% annuo sui primi 150 milioni di lire sterline del Patrimonio;

0,005% annuo sui successivi 500 milioni di lire sterline del Patrimonio; e

0,0025% annuo sul saldo del Patrimonio.

Tali oneri sono al lordo di IVA. Dette aliquote possono variare di volta in volta in conformità con il COLL Sourcebook.

La prima maturazione avverrà in relazione al periodo che inizia il giorno in cui viene svolta la prima valutazione di un Comparto e termina l'ultimo giorno lavorativo prima dell'inizio del periodo di maturazione quindicinale successivo.

- 32.2 Oltre al compenso periodico di cui sopra, il Depositario ha diritto a una remunerazione delle commissioni per transazioni e custodia per quanto concerne il trattamento delle transazioni e la custodia del patrimonio come segue:

Voce	Scala mobile
Spese di operazioni	da GBP 4 a GBP 75.
Spese di custodia	da 0,00005% a 0,40% l'anno.

Le commissioni per transazioni variano da Paese a Paese a seconda dei mercati e del tipo di transazione in questione. Tali oneri maturano al momento della transazione e sono pagabili appena ragionevolmente possibile, in ogni caso non oltre l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui tali oneri giungano a scadenza o come altrimenti stabilito fra il Depositario e l'AAA. La commissione di banca depositaria matura ed è pagabile secondo quanto stabilito di volta in volta dall'AAA e dal Depositario.

- 32.3 Se del caso, il Depositario può chiedere una commissione per i suoi servizi in relazione a: distribuzioni, la fornitura di servizi bancari, custodia di denaro, concessione di prestiti in denaro o l'avvio di transazioni di prestito di titoli, di derivati o di prestiti non assicurati, in relazione a un Comparto e può acquistare o vendere o negoziare l'acquisto o la vendita del patrimonio, fermo restando che i servizi interessati e tali negoziazioni siano sempre conformi alle disposizioni del COLL Sourcebook.
- 32.4 Il Depositario avrà inoltre diritto al pagamento e al rimborso per le spese legittimamente sostenute nell'ambito dello svolgimento o della predisposizione dello svolgimento delle funzioni che gli incombono ai sensi del Contratto di Deposito, del COLL Sourcebook o della legislazione in vigore.
- 32.5 In caso di chiusura di un Comparto ovvero di rimborso di una classe di azioni, il Depositario avrà diritto alla propria commissione, agli oneri e alle spese in misura proporzionale alla data della chiusura o del rimborso (rispettivamente), nonché a qualsiasi ulteriore spesa ragionevolmente sostenuta a saldo o a ricevimento di pagamenti relativi a eventuali obblighi in sospeso.
- L'eventuale IVA su qualsiasi commissione, onere o spesa pagabile al Depositario sarà aggiunta a tale commissione, onere o spesa.
- 32.6 In tale eventualità, tali pagamenti, spese ed esborsi saranno pagabili anche se sostenuti da un soggetto (compreso l'AAA e le collegate o gli intestatari del Depositario e dell'AAA) appositamente delegato dal Depositario ai sensi del COLL Sourcebook.

33 Prestito di titoli

La Società può concludere delle operazioni di prestito titoli e in tal caso sarà pagata una commissione a un agente che potrà essere una Collegata dell'AAA ai sensi delle Normative. Qualora venga introdotta tale commissione di prestito titoli, i Soci ne riceveranno comunicazione con almeno 60 giorni di preavviso.

34 Assemblee dei Soci e diritto di voto

34.1 Assemblea generale annuale

In conformità con le *Open-Ended Investment Companies Regulations* del 2005 (e Modifiche), la Società ha stabilito di non indire assemblee generali annuali.

34.2 Richiesta di convocazione delle Assemblee

34.2.1 L'AAA o il Depositario avranno facoltà in qualsiasi momento di richiedere la convocazione di un'assemblea generale.

34.2.2 I Soci hanno anch'essi facoltà di richiedere la convocazione di un'assemblea generale della Società. La richiesta dei Soci dovrà indicare gli argomenti da sottoporre all'assemblea, nonché essere datata e sottoscritta dai Soci che, alla data della richiesta, risultino detenere non meno di un decimo, in termini di valore, della totalità delle Azioni al momento in circolazione. Siffatta richiesta dovrà essere depositata presso la sede legale della Società. Successivamente al ricevimento di detta richiesta, l'AAA sarà tenuto a convocare un'assemblea generale entro le otto settimane successive alla data di ricevimento della richiesta in questione.

34.3 Avviso di convocazione e numero legale

I Soci dovranno ricevere l'avviso di convocazione delle assemblee dei Soci non meno di 14 giorni prima della data fissata per l'assemblea in questione (salvo nel caso di un'assemblea aggiornata, per la quale è previsto un preavviso più breve) e avranno diritto a essere computati ai fini del raggiungimento del numero legale, nonché a votare, in persona o per delega, nell'ambito di siffatte assemblee. Il numero legale applicabile alle assemblee viene fissato in due Soci, presenti di persona o per delega. Qualora, dopo un intervallo di tempo ragionevole dall'ora stabilita per un'assemblea aggiornata, non fossero presenti due Soci in persona o per delega, il numero legale per l'assemblea aggiornata sarà pari a un Socio presente in assemblea e avente diritto a essere computato ai fini del raggiungimento del numero legale.

34.4 Diritto di voto

34.4.1 In caso di votazione per alzata di mano nell'ambito di un'assemblea dei Soci, ciascun Socio presente di persona (nel caso delle persone fisiche) o per il tramite del proprio rappresentante debitamente autorizzato a tal fine (nel caso delle persone giuridiche), ha diritto a esprimere un voto.

34.4.2 Nell'ambito di una votazione con scrutinio, i Soci avranno diritto a esprimere il proprio voto di persona o per delega. Il rapporto fra i diritti di voto correlati a ciascuna Azione rispetto alla totalità dei diritti di voto correlati all'insieme delle Azioni in circolazione è pari al rapporto esistente fra il prezzo dell'Azione e il o i prezzi totali di tutte le Azioni in circolazione a una data limite fissata dall'AAA che

precede di un lasso di tempo ragionevole la data in cui si ritiene che l'avviso di convocazione dell'assemblea in questione sia stato notificato.

- 34.4.3 I Soci aventi diritto a più di un voto non sono tenuti, in caso di votazione, a utilizzare tutti i voti di cui dispongono né a esprimere tutti i voti nello stesso modo.
- 34.4.4 Salvo nei casi in cui le Normative o lo Statuto della Società richiedano una deliberazione straordinaria (che potrà essere approvata con il 75% dei voti espressi in assemblea a favore della deliberazione in questione), le deliberazioni saranno adottate con la maggioranza semplice dei voti validamente espressi a favore o contro la deliberazione in questione.
- 34.4.5 L'AAA non potrà essere computato ai fini del raggiungimento del numero legale, e né l'AAA né alcuna delle sue Collegate avranno diritto a votare alle assemblee della Società, salvo in relazione alle Azioni che lo stesso AAA o la Collegata detengono per conto o in comproprietà con una persona che, se titolare delle Azioni iscritto nel Registro degli Azionisti, avrebbe diritto a votare e dalla quale l'AAA o la Collegata abbiano ricevuto istruzioni di voto.
- 34.4.6 In questo contesto, il termine "Socio" indica ciascuna persona che risponda a siffatta qualifica a una data limite fissata dall'AAA che precede di un lasso di tempo ragionevole la data in cui si ritiene che l'avviso di convocazione dell'assemblea in questione sia stato notificato, con l'esclusione dei detentori di Azioni che, a conoscenza dell'AAA, non siano più Soci alla data dell'assemblea.
- 34.4.7 Laddove in un'assemblea dei Soci si renda necessario adottare una deliberazione straordinaria per la conduzione della Società e tutti i Soci siano interdetti al voto ai sensi del paragrafo 4.4.8R(4) del COLL, previo consenso scritto del Depositario, tale deliberazione potrà essere adottata con votazione favorevole scritta dei Soci rappresentanti il 75% delle Azioni in circolazione.
- 34.4.8 Agli investitori che detengono Classi di azioni in euro e in dollari registrate tramite M&G International Investments Nominees Limited sarà offerto di votare alle assemblee generali nel caso in cui M&G International Investments Limited a sua esclusiva discrezione ritenga che gli interessi degli stessi possano essere significativamente influenzati.

34.5 Assemblee di Categoria

Salvo che il contesto richieda altrimenti, le precedenti disposizioni si applicano tanto alle assemblee generali dei Soci quanto alle assemblee delle Categorie azionarie della Società.

34.6 Modificazione dei diritti correlati a una Categoria azionaria

I diritti correlati a una Categoria azionaria non potranno essere modificati se non in conformità con i requisiti di notifica di cui al paragrafo 4.3R del COLL.

35 Trattamento fiscale

35.1 Informazioni di carattere generale

Le informazioni fornite nella presente sezione non sono intese rappresentare una consulenza legale o fiscale. Si

raccomanda ai potenziali investitori di rivolgersi ai propri consulenti per ottenere informazioni in merito alle implicazioni connesse alla sottoscrizione, acquisto, detenzione, conversione, vendita o comunque cessione delle Azioni ai sensi delle leggi vigenti nelle rispettive giurisdizioni.

35.2 Trattamento fiscale della Società

35.2.1 Reddito

Il reddito imponibile della Società, al netto delle relative spese, è soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche da calcolarsi in base all'aliquota minima di tale imposta (pari attualmente al 20%).

35.2.2 Plusvalenze di capitale

Le plusvalenze di capitale generate dalla Società sono esenti da tassazione nel Regno Unito.

35.3 Distribuzioni

La Società, qualora investa oltre il 60% del proprio patrimonio in attività aventi i requisiti richiesti (principalmente attività fruttifere) durante il periodo preposto alla distribuzione, potrà decidere di procedere alla distribuzione degli interessi percepiti. In tutti gli altri casi la stessa verserà i dividendi. Attualmente l'AAA intende gestire la Società in modo tale che essi in grado di distribuire gli interessi percepiti.

35.4 Trattamento fiscale degli investitori

Le osservazioni riportate in appresso sono rivolte principalmente ai Soci britannici. La presente sezione fornisce inoltre alcune informazioni di carattere generale attinenti ai Soci non residenti.

35.4.1 Distribuzione di interessi

Siffatti interessi saranno corrisposti al netto dell'imposta sul reddito, trattenuta in base a un'aliquota del 20%. Tale ritenuta potrà essere detratta dall'imposta sulle distribuzioni di interessi dovuta dall'investitore. I singoli investitori soggetti all'aliquota d'imposta del 20% non saranno soggetti a ulteriore tassazione; tuttavia, i contribuenti soggetti a un'aliquota d'imposta superiore saranno tenuti a versare un ulteriore 20%, o 30% nel caso della nuova aliquota fiscale del 50%. L'obbligo di detrarre l'imposta sul reddito non si applica ai Soci persone giuridiche, ai *trustee* di strutture del tipo di trust, ai non residenti nel Regno Unito e ai soggetti esenti. I soggetti residenti nel Regno Unito esenti dal pagamento delle imposte hanno diritto al recupero dell'imposta sul reddito addebitata.

35.4.2 Distribuzione di dividendi – Soci persone fisiche residenti nel Regno Unito

I dividendi, sia in caso di distribuzione che di capitalizzazione, danno diritto a un credito d'imposta pari al 10% dei proventi lordi. I Soci persone fisiche che siano contribuenti soggetti all'aliquota d'imposta di fascia base non dovranno corrispondere ulteriori imposte. I contribuenti soggetti a un'aliquota superiore possono compensare il credito d'imposta a fronte della propria passività fiscale, che sarà addebitata con un'aliquota del 32,5% sui proventi da dividendi (una percentuale del 42,5% si applicherà alla nuova aliquota fiscale del 50%). La distribuzione e il relativo credito d'imposta devono essere registrati separatamente in sede di dichiarazione dei redditi. I

soggetti esenti dal pagamento delle imposte non possono recuperare i crediti d'imposta.

35.4.3 **Distribuzione di dividendi – Soci persone giuridiche residenti nel Regno Unito**

Le distribuzioni saranno divise fra la parte relativa ai proventi da dividendi della Società nel Regno Unito, e la parte relativa ad altri proventi. La parte relativa ai proventi da dividendi nel Regno Unito non è tassabile. Il credito d'imposta spettante in relazione a tale parte non può essere vantato. L'altra parte è tassabile come pagamenti annuali ed è soggetta all'imposta sul reddito delle persone giuridiche. La parte tassabile delle distribuzioni è percepita al netto di una detrazione d'imposta sul reddito del 20% che può essere compensata a fronte di una passività del Socio rispetto alle imposte sul reddito delle persone giuridiche e può essere recuperata. La quietanza relativa al pagamento delle imposte riporterà il rapporto fra la parte relativa ai proventi da dividendi nel Regno Unito (redditi da investimento esenti) e la parte relativa ai pagamenti annui tassabili, indicando inoltre l'imposta recuperabile in termini di coefficiente di tassazione espresso in penny per Azione.

35.4.4 **Plusvalenze di capitale**

Gli utili derivanti dalla cessione di Azioni sono soggetti all'imposta sulle plusvalenze di capitale. Tuttavia, se i guadagni totali provenienti da tutte le fonti, realizzati da un Socio persona fisica in un anno fiscale, previa deduzione delle perdite deducibili, sono inferiori all'esenzione annua, non si applicherà alcuna imposta sulle plusvalenze di capitale. Qualora si applichi la perequazione dei proventi (si veda in appresso), il prezzo di acquisto delle Azioni sarà comprensivo dei proventi maturati che saranno rimborsati all'investitore in occasione della prima attribuzione di proventi successiva all'acquisto. Siffatto rimborso è ritenuto essere un rimborso di capitale ed è pertanto effettuato senza che venga operata alcuna ritenuta d'imposta, ma dovrà essere detratto dal costo di base sostenuto dall'investitore per acquistare le Azioni in questione ai fini del calcolo dell'imposta dovuta sulle eventuali plusvalenze di capitale.

35.4.5 Le suddette affermazioni sono intese illustrare in sintesi le normative e gli usi fiscali vigenti nel Regno Unito alla data di redazione del presente Prospetto, e sono pertanto soggette a variazioni. Gli investitori che nutrono dei dubbi in merito alla propria posizione fiscale nel Regno Unito relativamente alla Società sono pregati di rivolgersi a un consulente britannico.

36 **Perequazione dei proventi**

36.1 Le Azioni emesse dalla Società sono soggette a perequazione dei proventi.

36.2 Una parte del prezzo di acquisto delle Azioni è costituita dalla quota a esse spettante dei proventi maturati e ricevuti dalla Società, o che questa riceverà. Tale quota di capitale sarà restituita al Socio in occasione della prima attribuzione di proventi a favore delle Azioni in questione effettuata durante il periodo contabile considerato.

36.3 L'importo della perequazione dei proventi viene calcolato dividendo l'importo complessivo dei proventi inclusi nel prezzo

delle Azioni emesse o acquistate dai Soci durante un esercizio o semestre contabile (si veda a tale proposito il paragrafo 37.2) per il numero di tali Azioni, e applicando la media così ottenuta a ciascuna delle Azioni in questione.

37 **Liquidazione della Società**

37.1 La Società potrà essere liquidata esclusivamente in conformità alle procedure applicabili alle società non registrate di cui alla Parte V dell'Insolvency Act del 1986 o ai sensi delle Normative.

37.2 Laddove la Società debba essere liquidata ai sensi delle Normative, la procedura di liquidazione potrà essere avviata esclusivamente previa approvazione della FSA. La FSA concederà siffatta approvazione soltanto se l'AAA fornirà una dichiarazione (dopo debito esame dell'attività della Società) in cui si specifichi che la Società sarà in grado di soddisfare i propri impegni entro 12 mesi dalla data della dichiarazione o che, al contrario, non ne sarà capace.

37.3 La Società potranno essere liquidati ai sensi delle Normative nelle seguenti circostanze:

37.3.1 in caso di adozione della relativa deliberazione straordinaria da parte dei Soci; o

37.3.2 allo scadere del termine eventualmente fissato dallo Statuto per la durata della Società, o al verificarsi di un evento che, ai sensi dello Statuto, dia luogo alla liquidazione della Società (se per esempio il capitale azionario della Società diviene inferiore al minimo prescritto se il NAV del Comparto risulta inferiore a £10.000, o qualora l'AAA ritenga auspicabile procedere alla liquidazione della Società a seguito della modificazione delle leggi o delle normative vigenti in qualsivoglia stato); o

37.3.3 alla data di decorrenza indicata nella dichiarazione di approvazione della FSA della richiesta di revoca dell'autorizzazione concessa alla Società presentata dall'AAA.

37.4 Al verificarsi di quanto precedentemente esposto:

37.4.1 le Normative 6.2, 6.3 e 5 in materia di Operazioni di negoziazione delle Azioni, Valutazione e Determinazione dei prezzi, Investimenti e Assunzione di prestiti non saranno più applicabili alla Società;

37.4.2 la Società cesserà l'emissione e l'annullamento delle Azioni e l'AAA cesserà di vendere o rimborsare le Azioni o di fare in modo che la Società emetta o annulli Azioni per conto della stessa;

37.4.3 non sarà possibile registrare alcuna cessione di Azioni, né modificare il Registro degli Azionisti, senza l'autorizzazione dell'AAA;

37.4.4 in caso di liquidazione della Società, questa cesserà di svolgere la propria attività, salvo nella misura necessaria per la sua liquidazione;

37.4.5 la Società manterrà la propria personalità giuridica e, salvo il disposto dei precedenti paragrafi 37.4.1 e 37.4.2, la Società e l'AAA manterranno i propri poteri sino allo scioglimento della Società.

37.5 L'AAA provvederà, non appena possibile successivamente alla deliberazione della liquidazione della Società, a realizzare le attività e regolare le passività della Società e, dopo aver pagato tutte le passività debitamente pagabili o aver operato un idoneo accantonamento a copertura delle stesse e delle spese di liquidazione, darà istruzione al Depositario di procedere a una o

più distribuzioni in acconto del ricavato della liquidazione a favore dei Soci, proporzionalmente ai rispettivi diritti di partecipazione nel Patrimonio della Società. Una volta realizzato l'intero Patrimonio e soddisfatte tutte le passività della Società, l'AAA darà istruzione al Depositario di procedere alla distribuzione dell'eventuale importo residuo a favore dei Soci, proporzionalmente alle rispettive partecipazioni nella Società, alla data (o precedentemente alla data) in cui sarà loro inviato il bilancio finale.

- 37.6 Una volta completata la liquidazione della Società, questa verrà sciolta e gli importi che sono di legittima proprietà della stessa (ivi comprese le distribuzioni non riscosse) e che risultano depositati a suo credito, saranno versati presso l'ufficio giudiziario entro un mese dallo scioglimento della stessa.
- 37.7 Una volta completata la liquidazione della Società, l'AAA ne invierà conferma scritta al Conservatore del Registro delle Imprese, dando contestualmente comunicazione dell'invio alla FSA.
- 37.8 Una volta completata la liquidazione della Società, l'AAA redigerà un bilancio finale che specificherà le modalità di liquidazione e di distribuzione del Patrimonio. La società di revisione della Società redigerà a sua volta una relazione di certificazione di siffatto bilancio finale, in cui esporrà il proprio giudizio in merito alla correttezza dello stesso. Il bilancio finale e la relazione della società di revisione dovranno essere inviati alla FSA, a ciascun Socio e, in caso di liquidazione della Società, al Conservatore del Registro delle Imprese entro due mesi dalla chiusura della procedura di liquidazione.

38 Informazioni di carattere generale

38.1 Esercizi finanziari

L'esercizio finanziario della Società si conclude il 30 settembre di ogni anno (data di chiusura dell'esercizio finanziario). Il semestre finanziario si conclude il 31 marzo di ogni anno.

38.2 Attribuzione dei proventi

- 38.2.1 L'attribuzione dei proventi disponibili a tal fine viene effettuata con cadenza annuale e semestrale (si veda l'Appendice 1).
- 38.2.2 Le distribuzioni dei proventi saranno effettuate entro la data di distribuzione annuale dei proventi fissata al 31 gennaio o, secondo il caso, entro la data di distribuzione in acconto fissata al 31 luglio di ciascun anno.
- 38.2.3 Le distribuzioni che non siano state riscosse entro sei anni dalla data della messa in pagamento si prescrivono a favore della Società.
- 38.2.4 L'importo disponibile per l'attribuzione in relazione a ciascun periodo contabile viene calcolato deducendo dall'importo complessivo dei proventi ricevuti o ricevibili per conto della Società nel periodo considerato gli oneri e le spese imputabili alla Società e già pagati o pagabili attingendo dai proventi in relazione a detto periodo contabile. L'AAA apporterà le rettifiche che riterrà opportune (dopo essersi eventualmente consultato con la società di revisione) al fine di tenere conto delle imposte, della perequazione dei proventi, dei proventi il cui incasso entro i dodici mesi successivi alla data di attribuzione dei proventi in questione sia ritenuto improbabile, dei proventi non contabilizzabili in base al criterio della competenza temporale in ragione della mancanza di

informazioni in tal senso, dei trasferimenti fra conti di reddito e di capitale e di qualsivoglia altro importo che l'AAA riterrà opportuno previa consultazione con la società di revisione.

L'importo inizialmente ritenuto disponibile in relazione a una determinata Categoria azionaria potrà essere ridotto qualora i proventi attribuiti a un'altra Categoria azionaria non siano sufficienti a coprire gli oneri imputabili a siffatta Categoria.

38.2.5 Proventi da titoli di debito.

I proventi da titoli di debito sono riconosciuti in base ai rendimenti effettivi. Il rendimento effettivo si basa su di un calcolo dei proventi che tiene conto dell'ammortamento dei ribassi o premi sul prezzo d'acquisto dei titoli di debito nella durata residua dei titoli.

38.2.6 Le distribuzioni, se eseguite a favore del Socio contitolare elencato per primo, costituiscono per la Società e l'AAA un pagamento valido come se il Socio elencato per primo fosse stato l'unico Socio.

38.2.7 Nel corso di ciascun periodo contabile la Società accumula i proventi degli investimenti. Qualora, al termine dell'esercizio, questi fossero superiori alle spese, si potrà procedere alla distribuzione dei proventi netti della Società a favore dei Soci. Al fine di garantire ai Soci un flusso di dividendi controllato, l'acconto sulle distribuzioni, a discrezione del Gestore Patrimoniale, non potrà superare i proventi distribuibili per tale periodo. Il saldo sarà distribuito conformemente alle Normative.

38.2.8 I Soci che investono in Azioni ad accumulazione della Società possono scegliere di reinvestire i relativi proventi nell'acquisto di ulteriori Azioni della Società, la quale rinuncia alle commissioni iniziali di reinvestimento. I proventi ripartiti vengono reinvestiti quattordici giorni prima della relativa data di ripartizione dei proventi.

38.3 Relazioni annuali

38.3.1 Le relazioni annuali e semestrali della Società vengono pubblicate rispettivamente entro quattro mesi ed entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio o del semestre finanziario cui si riferiscono e sono disponibili su richiesta dei Soci. I Soci riceveranno copia delle relazioni annuali e semestrali abbreviate non appena pubblicate.

38.3.2 Gli investitori in possesso di Categorie di Azioni denominate in euro o in dollari USA per il tramite di M&G International Investments Nominees Limited riceveranno copia delle relazioni annuali e semestrali abbreviate della Società non appena pubblicate.

38.4 Documenti della Società

(Gli investitori non residenti nel Regno Unito sono pregati di fare riferimento all'Appendice 4)

38.4.1 I seguenti documenti potranno essere visionati gratuitamente dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (ora del Regno Unito) di ciascuna Data di Valutazione, presso gli uffici dell'AAA siti a Laurence Pountney Hill, Londra EC4R 0HH:

38.4.1.1 l'ultima relazione annuale e l'ultima relazione semestrale della Società;

38.4.1.2 lo Statuto della Società (e le sue successive modificazioni);

38.4.1.3 I Soci possono richiedere una copia dei suddetti documenti rivolgendosi agli indirizzi sopra indicati. L'AAA potrà, a propria discrezione, addebitare un onere per l'emissione di copie di alcuni documenti

38.5 Gestione del rischio e altre informazioni

Le seguenti informazioni sono disponibili e possono essere chieste all'AAA dietro richiesta;

38.5.1 Gestione del rischio

Informazioni relative ai metodi di gestione del rischio utilizzati in relazione alla Società, ai limiti quantitativi esistenti per tale gestione del rischio e ogni evoluzione del rischio e dei rendimenti delle principali categorie d'investimento.

38.5.2 Politica di esecuzione

La politica di esecuzione del Gestore degli investimenti stabilisce la base sulla quale questi effettuerà operazioni e collocherà ordini in relazione alla Società, ottemperando ai propri obblighi ai sensi dell'FSA Handbook allo scopo di ottenere i migliori risultati possibili per l'AAA per conto della Società.

38.5.3 Esercizio dei diritti di voto

Una descrizione della strategia del Gestore degli investimenti per stabilire come dovranno esercitarsi i diritti di voto relativi al possesso di beni secondo il programma, a vantaggio della Società. È disponibile anche una descrizione particolareggiata delle azioni intraprese rispetto ai diritti di voto.

38.6 Comunicazioni

Le comunicazioni ai Soci saranno generalmente trasmesse in forma scritta ai rispettivi indirizzi indicati nel Registro degli Azionisti (o, a discrezione dell'AAA, a tale altro indirizzo in possesso della Società ai fini della corrispondenza).

39 Direttiva Europea sul Risparmio

Ai fini della conformità alla Direttiva Europea sul Risparmio, occorre presentare prova del codice fiscale, o del Paese e della data di nascita degli investitori che risiedono al di fuori del Regno Unito ai fini fiscali. Se sono soddisfatte determinate condizioni, le informazioni sulla detenzione di Azioni di M&G possono essere trasmesse al *HM Revenue & Customs* che a sua volta le trasmette ad altre autorità fiscali. Tali informazioni saranno trasmesse al *HM Revenue & Customs* in caso di vendita di Azioni della Società che abbia investito oltre il 25% del proprio patrimonio direttamente o indirettamente in strumenti monetari di debito, o in caso di distribuzioni da parte della Società che abbia investito oltre il 15% del proprio patrimonio in strumenti monetari di debito.

40 Reclami

Qualora si desideri presentare reclamo sui servizi ricevuti o richiedere una copia della procedura per la gestione reclami di M&G, si prega di rivolgersi a M&G Customer Relations, PO Box 9039, Chelmsford CM99 2XG. In caso di insoddisfazione circa la gestione del reclamo presentato, contattare *The Financial Ombudsman Service (FOS)*, South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, Londra E14 9SR.

41 Commercializzazione al di fuori del Regno Unito

41.1 Le Azioni della Società sono commercializzate in alcune giurisdizioni estere. Gli agenti di pagamento dei Paesi in cui sono registrate le Azioni per la vendita al pubblico (Regno Unito escluso) hanno facoltà di addebitare agli investitori una commissione per i servizi resi.

41.2 Le Azioni della Società non sono state e non saranno registrate ai sensi del Securities Act of 1933 degli Stati Uniti, come modificato, né registrate o qualificate ai sensi di leggi in materia di titoli di qualsiasi degli stati degli Stati Uniti e non possono essere offerte, vendute, trasferite o consegnate, direttamente o indirettamente, a investitori negli Stati Uniti o a soggetti statunitensi o per conto degli stessi, eccetto in alcune circostanze limitate a seguito di un'operazione esente da tale registrazione o requisiti di qualificazione. Nessuna delle Azioni è stata approvata o non approvata dalla US Securities and Exchange Commission, da una qualsiasi commissione sui titoli negli Stati Uniti o da qualsiasi altra autorità di vigilanza statunitense, né alcuna di tali autorità ha deliberato o approvato, nel merito, l'offerta delle Azioni o l'accuratezza o adeguatezza del prospetto. La Società non sarà registrata ai sensi del United States Investment Company Act of 1940, come modificato.

42 Mercati di collocamento delle Azioni della Società

Le Azioni della Società possono essere offerte a tutti gli investitori privati.

43 Diversità genuina di proprietà

43.1 Le Azioni della Società sono e continueranno ad essere ampiamente disponibili. Le categorie di investitori a cui sono destinate sono investitori retail e istituzionali.

43.2 Le azioni della Società sono e continueranno ad essere commercializzate e rese ampiamente disponibili allo scopo di raggiungere le categorie di investitori alle quali sono destinate e in un modo appropriato per risultare attraenti per tali categorie.

APPENDICE 1 -

INFORMAZIONI DETTAGLIATE SU M&G OPTIMAL INCOME FUND

Obiettivo di investimento

Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento complessivo tramite un'esposizione a flussi ottimali di reddito sui mercati di investimento.

Politica di investimento

Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento complessivo tramite un'*asset allocation* strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 settembre
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 gennaio (saldo); 31 luglio (acconto)
Categorie/tipi di azioni disponibili:	Azioni a Distribuzione netta e ad Accumulazione netta di Categoria A, R*, I e X denominate in sterline

Investimento minimo

Investimento iniziale - versamento unico	Categoria A denominata in sterline: £500 Categoria X denominata in sterline: £500 Categoria R* denominata in sterline: £500 Categoria I denominata in sterline: £500.000
Investimenti successivi - versamento unico	Categoria A denominata in sterline: £100 Categoria X denominata in sterline: £100 Categoria R* denominata in sterline: £100 Categoria I denominata in sterline: £10.000
Partecipazione - versamento unico	Categoria A denominata in sterline: £500 Categoria X denominata in sterline: £500 Categoria R* denominata in sterline: £500 Categoria I denominata in sterline: £500.000
Risparmio regolare (al mese)	Categoria A denominata in sterline: £10 Categoria X denominata in sterline: n/d Categoria R* denominata in sterline: £10 Categoria I denominata in sterline: n/d
Rimborso	Categoria A denominata in sterline: £100 Categoria X denominata in sterline: £100 Categoria R* denominata in sterline: £100 Categoria I denominata in sterline: £1.000

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Categoria A denominata in sterline: 4%** Categoria X denominata in sterline: nessuna Categoria R* denominata in sterline: 1% Categoria I denominata in sterline: 1,25%***
Commissione di rimborso	Categoria A denominata in sterline: n/d Categoria X denominata in sterline: 4,5%# Categoria R* denominata in sterline: n/d Categoria I denominata in sterline: n/d
Compenso annuo dell'AAA	Categoria A denominata in sterline: 1,25% Categoria X denominata in sterline: 1,50% Categoria R* denominata in sterline: 1,00% Categoria I denominata in sterline: 0,75%
Compenso dell'AAA per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del "NAV"

* Questa categoria azionaria sarà lanciata il 3 agosto 2012.

** Dal 3 agosto 2012 la commissione di sottoscrizione iniziale sarà del 3%.

*** Dal 3 agosto 2012 la commissione di sottoscrizione iniziale sarà dell'1%.

Si veda il paragrafo 16.2 per maggiori dettagli.

Altre informazioni

Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Primo Momento di Valutazione:	8 dicembre 2006
Momento di Valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)
Periodo di offerta iniziale:	dalle 08.00 alle 12.00 dell'8 dicembre 2006

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

1 Secondo la politica di investimento dell'ACD, in determinati momenti e se ritenuto opportuno, le attività della Società potrebbero non essere interamente investite e la Società potrebbe mantenere un prudentiale livello di liquidità.

1.1 Obblighi

Qualora il COLL Sourcebook consenta di effettuare una transazione o di detenere un investimento (per esempio, l'investimento in warrant e in titoli non liberati o solo parzialmente liberati e il potere generale di accettazione o di sottoscrizione) esclusivamente se i possibili obblighi derivanti da tali transazioni o da tale detenzione non implicano la violazione di eventuali limiti prescritti dal capitolo 5 del COLL, si dovrà ritenere che la massima passività possibile a carico della Società ai sensi di una qualsiasi altra delle suddette norme debba essere anch'essa considerata.

Qualora una norma del COLL Sourcebook consenta di effettuare un'operazione di investimento o di detenere un investimento solamente ove tale operazione o detenzione o altre transazioni analoghe siano debitamente coperte:

1.1.1 si dovrà presumere, ai fini dell'applicazione di una qualsiasi delle suddette norme, che la Società debba soddisfare simultaneamente anche ogni altro obbligo di copertura; e

1.1.2 non sarà possibile utilizzare un elemento di copertura più di una volta.

1.2 OICVM: tipi di investimenti consentiti

Il patrimonio della Società, salvo quanto altrimenti stabilito al COLL 5 dovrà consistere esclusivamente in:

1.2.1 strumenti finanziari;

1.2.2 strumenti del mercato monetario autorizzati;

1.2.3 quote di organismi di investimento collettivo;

1.2.4 strumenti derivati e operazioni a termine;

1.2.5 depositi e

1.2.6 beni mobili ed immobili necessari per il diretto perseguimento dell'oggetto sociale della Società in conformità a quanto previsto dal capitolo 5.2 del COLL.

1.3 Strumenti finanziari

1.3.1 Per strumento finanziario si intende un investimento ai sensi degli articoli 76 (Azioni ecc.), 77 (Strumenti che creano o attestano un debito), 78 (Titoli di Stato e altri titoli pubblici), 79 (Strumenti che danno diritto a investimenti) e 80 (Certificati rappresentativi di determinati titoli) del Regulated Activities Order.

1.3.2 Un investimento non è uno strumento finanziario se la titolarità di tale strumento non può essere trasferita, o può essere trasferita solo con il consenso di terzi.

1.3.3 Nell'applicare il paragrafo 1.2.3 a un investimento emesso da una società costituita, e rientrante nell'ambito degli articoli 76 (Azioni, ecc.) o 77 (Strumenti che creano o attestano un debito) del Regulated Activities Order, si potrà ignorare la necessità del consenso da parte della società costituita o di qualsiasi suo membro o detentore di obbligazioni.

1.3.4 Un investimento non è uno strumento finanziario se non quando la responsabilità del detentore dell'investimento a contribuire alla copertura dei debiti dell'emittente sia limitata all'importo ancora non versato dallo stesso detentore per l'investimento.

2 Investimenti in valori mobiliari

2.1 La Società può investire in valori mobiliari soltanto nella misura in cui tali valori mobiliari siano in conformità ai seguenti criteri:

2.1.1 le potenziali perdite in cui la Società può incorrere in relazione ai valori mobiliari siano limitate all'importo pagato per gli stessi;

2.1.2 la loro liquidità non pregiudichi la capacità dell'ACD di adempiere alle proprie obbligazioni di rimborso delle azioni ove richiesto da un Azionista (vedi COLL 6.2.16R(3));

2.1.3 sia disponibile una loro valutazione affidabile secondo quanto segue:

2.1.3.1 nel caso di strumenti finanziari ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, qualora vi siano prezzi precisi, affidabili e regolari, che siano prezzi di mercato oppure prezzi resi disponibili da sistemi di valutazioni indipendenti dagli emittenti;

2.1.3.2 nel caso di strumenti finanziari non ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, qualora vi sia una valutazione periodica derivante da informazioni fornite dall'emittente degli stessi o da qualificate ricerche di investimento;

2.1.4 siano disponibili informazioni adeguate su di loro secondo quanto segue:

2.1.4.1 nel caso di strumenti finanziari ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, qualora siano disponibili per il mercato informazioni regolari, precise e complete sui valori mobiliari o, qualora rilevante, sul portafoglio dei medesimi;

2.1.4.2 nel caso di strumenti finanziari non ammessi o negoziati in un mercato autorizzato, qualora siano disponibili per l'ACD informazioni regolari, precise e complete sullo strumento finanziario o, qualora rilevante, sul portafoglio dei medesimi;

2.1.5 siano negoziabili, e

2.1.6 il rischio inerenti agli stessi siano adeguatamente rilevati dal procedimento di gestione del rischio dell'ACD.

2.2 Salvo il caso in cui le informazioni disponibili all'ACD inducano ad una diversa conclusione, uno strumento finanziario ammesso o negoziato su un mercato autorizzato si presume:

2.2.1 non pregiudicare la capacità dell'ACD di adempiere alle proprie obbligazioni di rimborso delle azioni ove richiesto da un Azionista; e

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 2.2.2 essere negoziabile.
- 2.3 Non più del 5% del valore della Società sia costituito da in warrants.
- 3 Fondi chiusi che costituiscono strumenti finanziari**
- 3.1 Le quote di un fondo chiuso devono essere considerate quali strumenti finanziari ai fini dell'investimento da parte della Società purché siano conformi ai criteri stabiliti per gli strumenti finanziari nel paragrafo 2 e:
- 3.1.1 qualora il fondo chiuso sia costituito come società di investimento o fondo comune di investimento:
- 3.1.1.1 esso sia soggetto ai meccanismi di corporate governance previsto per le società;
- 3.1.1.2 nel caso in cui un altro soggetto svolga attività di gestione di portafoglio per suo conto, il medesimo sia soggetto alle normative locali relative alla tutela degli investitori; oppure
- 3.1.2 qualora il fondo chiuso sia costituito in base del diritto privato:
- 3.1.2.1 esso sia soggetto ai meccanismi di corporate governance equivalenti a quelli previsti per le società; e
- 3.1.2.2 sia gestito da un soggetto sottoposto alle normative locali relative alla tutela degli investitori.
- 4 Strumenti finanziari collegati ad altri investimenti**
- 4.1 La Società può investire in altri investimenti, i quali devono essere considerati quali strumenti finanziari per i fini dell'investimento da parte della Società, a condizioni che tali investimenti:
- 4.1.1 siano conformi ai criteri stabiliti per gli strumenti finanziari nel paragrafo 2 che precede;
- 4.1.2 siano garantiti da, o vincolati alla performance di altre attività, le quali possono essere diverse da quelle in cui la Società può investire;
- 4.2 Qualora un investimento di cui al n. 4.1. contenga una componente derivata integrata (vedi COLL 5.2.19R(3A)), i requisiti previsti dalla presente sezione in relazione ai derivati e alle operazioni a termine si applicheranno a tale componente.
- 5 Strumenti del mercato monetario autorizzati**
- 5.1 Per strumento del mercato monetario autorizzato si intende lo strumento normalmente negoziato sul mercato monetario che sia liquido e il cui valore possa essere determinato con precisione in qualsiasi momento.
- 5.2 Uno strumento del mercato monetario sarà considerato come normalmente negoziato sul mercato monetario qualora:
- 5.2.1 all'emissione abbia una scadenza fino a 397 giorni, ultimo giorno compreso;
- 5.2.2 vi siano 397 giorni residui alla data di scadenza, ultimo giorno compreso;
- 5.2.3 sia oggetto di regolari adeguamenti del rendimento, in linea con le condizioni di mercato monetario, almeno ogni 397 giorni; oppure
- 5.2.4 abbia un profilo di rischio, compresi i rischi di credito e di cambio, corrispondente a quello di uno strumento che abbia le scadenze previste nei paragrafi 5.2.1 o 5.2.2 o sia soggetto ad adeguamenti di rendimento come indicato nel paragrafo 5.2.3.
- 5.3 Uno strumento di mercato monetario sarà considerato liquido qualora possa essere venduto a costi limitati in un arco di tempo adeguatamente breve, tenendo in considerazione l'obbligo dell'ACD di rimborsare le quote a richiesta di un Azionista (Vedi COLL 6.2.16R(3)).
- 5.4 Si considera che uno strumento di mercato monetario abbia un valore che può essere precisamente determinato in qualsiasi momento qualora siano disponibili sistemi di valutazione precisi e affidabili, che siano conformi ai seguenti criteri:
- 5.4.1 che permettano all'ACD di calcolare il valore netto in conformità al valore al quale lo strumento detenuto nel portafoglio potrebbe essere scambiato tra parti preparate e disponibili ad effettuare una operazione a condizioni di mercato; e
- 5.4.2 che siano basati su informazioni di mercato o su modelli di valutazione, compresi i sistemi basati su costi ammortizzati.
- 5.5 Uno strumento del mercato monetario che sia normalmente negoziato sul mercato monetario e sia ammesso o negoziato in un mercato autorizzato si presume essere liquido e avere un valore che possa essere precisamente determinato in qualsiasi momento, salvo che vi siano informazioni disponibili all'ACD che possano indurre ad una diversa conclusione.
- 6 Strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario in via generale ammessi o negoziati in un Mercato Autorizzato**
- 6.1 Gli strumenti finanziari e gli strumenti del mercato monetario autorizzati detenuti dalla Società devono essere:
- 6.1.1 ammessi o negoziati su un mercato autorizzato (come previsto nei paragrafi 7.3. o 7.4); o
- 6.1.2 negoziati su un mercato autorizzato (come previsto nel paragrafo 7.3.2);
- 6.1.3 per uno strumento del mercato monetario autorizzato, non ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, ai sensi dell' 8.1; o
- 6.1.4 strumenti finanziari di recente emissione purché:
- 6.1.4.1 i termini dell'emissione prevedano che sia fatta domanda di ammissione ad un mercato autorizzato;
- 6.1.4.2 tale ammissione sia assicurata entro un anno dall'emissione.
- 6.2 Tuttavia, la Società può investire non oltre 10% del patrimonio della Società in strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario autorizzati diversi da quelli previsti al paragrafo 6.1.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

7 Mercati autorizzati: obbiettivo

- 7.1 Al fine di tutelare gli investitori, i mercati in cui sono negoziati gli investimenti della Società dovranno essere di qualità adeguata ("autorizzati") dal momento dell'acquisizione degli investimenti sino alla loro cessione.
- 7.2 Qualora un mercato perda la qualifica di mercato autorizzato, i titoli negoziati su tale mercato cessano di essere titoli autorizzati. In tal caso si applica la restrizione del 10% relativa agli investimenti in titoli non autorizzati; tuttavia il superamento di tale limite per le suddette ragioni sarà di norma ritenuto una violazione involontaria.
- 7.3 Un mercato viene definito autorizzato ai fini delle norme qualora sia:
- 7.3.1 un mercato regolamentato; o
 - 7.3.2 un mercato di uno Stato dell'AEE regolamentato, regolarmente funzionante e aperto al pubblico; o
 - 7.3.3 qualsiasi mercato di cui al paragrafo 7.4.
- 7.4 Un mercato che non rientra nella definizione del paragrafo 3.3 è autorizzato ai sensi del COLL 5 se:
- 7.4.1 l'ACD, previa consultazione e relativa notifica al Depositario, decide che tale mercato è idoneo all'investimento o alla negoziazione del Patrimonio;
 - 7.4.2 il mercato è compreso in uno degli elenchi del Prospetto; e
 - 7.4.3 il Depositario ha ragionevolmente stabilito che: possono essere forniti adeguati contratti di deposito per investimenti negoziati su tale mercato; e l'ACD ha seguito la corretta procedura per stabilire se tale mercato sia un mercato autorizzato.
- 7.5 Ai sensi del paragrafo 7.4.1, un mercato non è da ritenersi idoneo qualora non sia regolato, regolarmente funzionante, riconosciuto da un'autorità di vigilanza estera quale mercato o borsa od organismo di disciplina indipendente, aperto al pubblico, dotato di sufficiente liquidità e qualora non abbia stipulato precisi accordi per il regolare invio di proventi e capitale agli investitori o a favore degli stessi.
- 7.6 I mercati autorizzati in cui la Società può investire sono elencati all'Appendice 3.

8 Strumenti del mercato monetario con emittente regolamentato

- 8.1 Oltre che negli strumenti ammessi o negoziati su un mercato autorizzato, la Società può investire in strumenti del mercato monetario autorizzati purché i medesimi siano in conformità ai seguenti requisiti:
- 8.1.1 l'emissione o l'emittente sia regolamentata/o al fine della tutela degli investitori e del risparmio; e
 - 8.1.2 gli strumenti siano emessi o garantiti ai sensi del paragrafo 9 che segue.
- 8.2 L'emissione o l'emittente dello strumento del mercato monetario, diversi da quelle/i negoziate/i su un mercato autorizzato, deve essere considerata/o come regolamentata/o al fine della tutela degli investitori e del risparmio qualora:
- 8.2.1 lo strumento sia uno strumento del mercato monetario autorizzato:

8.2.2 vi siano informazioni adeguate disponibili sullo strumento (comprese informazioni che consentano una valutazione adeguata dei rischi di credito relativi all'investimento nel medesimo), secondo quanto previsto nel paragrafo 10 che segue, e

8.2.3 lo strumento sia liberamente trasferibile.

9 Emittenti e garanti di strumenti del mercato monetario

- 9.1 La Società può investire in strumenti del mercato monetario autorizzati qualora i medesimi siano:
- 9.1.1 emessi o garantiti da:
 - 9.1.1.1 dall'autorità centrale di uno Stato membro dell'AEE o, qualora tale Stato membro sia uno stato federale, da uno dei membri della federazione;
 - 9.1.1.2 da una autorità locale o regionale di uno Stato membro dell'AEE;
 - 9.1.1.3 dalla Banca Centrale Europea o dalla banca centrale di uno Stato membro dell'AEE;
 - 9.1.1.4 dall'Unione Europea o dalla Banca Europea per gli Investimenti;
 - 9.1.1.5 da uno Stato non membro dell'AEE o, qualora tale Stato sia uno stato federale, da uno dei membri della federazione;
 - 9.1.1.6 da un ente pubblico internazionale al quale uno o più Stati dell'AEE appartengano;
 - 9.1.2 emessi da un ente che abbia qualsiasi titolo negoziato in un mercato autorizzato o
 - 9.1.3 emessi o garantiti da un istituzione che sia:
 - 9.1.3.1 sottoposta a vigilanza prudenziale secondo i criteri stabiliti dalla legislazione comunitaria; o
 - 9.1.3.2 sottoposta e osservi norme prudenziali che la FSA ritenga tanto rigorose quanto le norme previste dalla legislazione comunitaria.
- 9.2 Si ritiene che un'istituzione soddisfi i requisiti di cui al paragrafo 9.1.3.2 qualora la medesima sia sottoposta e osservi le norme prudenziali e sia in conformità con uno o più dei seguenti criteri:
- 9.2.1 sia situata nell'Area Economica Europea;
 - 9.2.2 sia situata in un paese dell'OCSE appartenente al Gruppo dei Dieci;
 - 9.2.3 abbia un rating di almeno investment grade;
 - 9.2.4 sulla base di una profonda analisi dell'emittente, si possa dimostrare che le norme prudenziali applicabili a tale emittente siano rigorose almeno quanto quelle previste dalla legislazione comunitaria.

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

10 Informazioni adeguate relative agli strumenti del mercato monetario

10.1 Per quanto riguarda gli strumenti del mercato monetario di cui al paragrafo 9.1.2. o emessi da un ente del tipo indicato del paragrafo 11 che segue, oppure che siano emessi da una autorità prevista nel paragrafo 9.1.1.2. o da un ente pubblico internazionale di cui al paragrafo 9.1.1.6, ma che non siano garantiti da una autorità centrale prevista nel paragrafo 9.1.1.1, le seguenti informazioni devono essere disponibili:

10.1.1 informazioni relative all'emissione od al programma di emissione, alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento, debitamente verificate da un terzo qualificato non soggetto alle istruzioni dell'emittente;

10.1.2 aggiornamenti di tali informazioni con frequenza regolare e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo;

10.1.3 informazioni statistiche affidabili sull'emissione e sul programma di emissione.

10.2 Per quanto riguarda gli strumenti del mercato monetario emessi o garantiti da uno degli enti di cui al paragrafo 9.1.3, le seguenti informazioni devono essere disponibili:

10.2.1 informazioni relative all'emissione od al programma di emissione, alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione del titolo;

10.2.2 aggiornamenti di tali informazioni con frequenza regolare e ogniqualvolta si verifichi un evento significativo;

10.2.3 informazioni statistiche affidabili sull'emissione e sul programma di emissione od altre informazioni che consentano un'adeguata valutazione dei rischi di credito relativi all'investimento in tali strumenti.

10.3 Per quanto riguarda gli strumenti del mercato monetario:

10.3.1 di cui ai paragrafi 9.1.1.1, 9.1.1.4. o 9.1.1.5.; oppure

10.3.2 che siano emessi da una autorità prevista nel paragrafo 9.1.2.2. o da un ente pubblico internazionale di cui al paragrafo 9.1.2.6. e garantiti da un'autorità centrale di cui al paragrafo 9.1.2.1.;

devono essere disponibili informazioni relative all'emissione od al programma di emissione, alla situazione giuridica e finanziaria dell'emittente prima dell'emissione dello strumento.

11 Ripartizione degli investimenti: disposizioni generali

11.1 Il presente paragrafo 11 non si applica ai titoli di Stato e agli altri titoli pubblici.

11.2 Ai fini della presente clausola le società appartenenti a uno stesso gruppo e comprese nel bilancio consolidato ai sensi della Direttiva 83/349/CEE o in conformità agli International Accounting Standards (IAS) vengono considerate come un unico emittente.

11.3 Non oltre il 20% del Patrimonio potrà essere investito in depositi presso un unico ente.

11.4 Non oltre il 5% del Patrimonio di un Comparto potrà essere investito in strumenti finanziari o in strumenti del mercato monetario emessi da un unico ente.

11.5 Il limite del 5% di cui al paragrafo 11.4 viene elevato al 10% sino alla concorrenza del 40% del valore del Patrimonio. Si deve tener conto delle obbligazioni garantite al fine dell'applicazione del limite del 40%. Il limite del 5% previsto nel paragrafo 11.4 è aumentato al 25% del Patrimonio per quanto riguarda le obbligazioni garantite, purché qualora della Società un Comparto investa più del 5% in obbligazione garantite emesse da uno stesso ente, il valore totale delle obbligazioni garantite detenute non ecceda l'80% del valore del Patrimonio.

11.6 Nell'applicazione dei paragrafi 11.4 e 11.5 i certificati rappresentativi di determinati titoli vengono considerati equivalenti ai titoli sottostanti.

11.7 L'esposizione a una qualsiasi controparte in un'operazione in derivati OTC non deve superare il 5% del Patrimonio del Comparto. Tale limite viene elevato al 10% qualora la controparte sia una Banca Autorizzata.

11.8 Non oltre il 20% del Patrimonio della Società potrà essere investito in strumenti finanziari o in strumenti del mercato monetario emessi dallo stesso gruppo (si veda il paragrafo 11.2).

11.9 Non oltre il 10% del Patrimonio della Società potrà essere investito in quote di un organismo di investimento collettivo.

11.10 Nell'applicazione dei limiti di cui ai paragrafi 11.3, 11.4, 11.5 e 11.7, non oltre il 20% del Patrimonio potrà essere investito in una qualsiasi combinazione di due o più dei seguenti:

11.10.1 strumenti finanziari o strumenti del mercato monetario emessi da; o

11.10.2 depositi presso; o

11.10.3 esposizioni da operazioni in derivati OTC effettuate con; uno stesso emittente.

11.11 Ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi 11.7 e 11.10, l'esposizione a un derivato OTC può essere ridotta nella misura in cui si detenga un'apposita garanzia accessoria ad esso relativa, a condizione che la garanzia accessoria sia conforme a ognuna delle condizioni specificate al paragrafo 11.12.

11.12 Le condizioni di cui al paragrafo 11.11 prevedono che la garanzia accessoria:

11.12.1 sia valutata mark to market su base giornaliera e sia superiore al valore dell'importo a rischio;

11.12.2 sia esposta unicamente a rischi trascurabili (p.e. obbligazioni governative con elevato rating di credito o liquidità) e sia liquida;

11.12.3 sia detenuta da una banca depositaria terza non correlata al garante o sia legalmente garantita dalle conseguenze del fallimento di una parte correlata; e

11.12.4 possa essere fatta valere in qualsiasi momento dalla Società.

11.13 Ai fini del calcolo dei limiti di cui ai paragrafi 11.7 e 11.10, le posizioni in strumenti derivati OTC con una stessa controparte potranno essere compensati a condizione che le procedure di compensazione:

11.13.1 siano conformi alle condizioni di cui alla Sezione 3 (Compensazione contrattuale (Contratti di

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

novazione e altri accordi di compensazione)) dell'Allegato III alla Direttiva 2000/12/CE; e

11.13.2 siano basate su contratti legalmente vincolanti.

11.14 Nell'applicazione di tale norma, tutte le operazioni in strumenti derivati sono da ritenersi prive del rischio di controparte se effettuate presso una borsa la cui clearing house soddisfi ciascuna delle seguenti condizioni:

11.14.1 sia supportata da un'adeguata garanzia sulla performance; e

11.14.2 sia caratterizzata da una valutazione giornaliera mark-to-market delle posizioni in derivati e da un deposito cauzionale su base almeno giornaliera.

12 Ripartizione degli investimenti: titoli di Stato e altri titoli pubblici

12.1 Le restrizioni di cui sopra non si applicano ai titoli di Stato e agli altri titoli pubblici ("siffatti titoli"). Le restrizioni relative a tali titoli sono elencate di seguito.

12.2 Qualora il Patrimonio sia investito in siffatti titoli di un unico emittente in misura non superiore al 35%, non esiste limite alcuno all'importo che può essere investito in siffatti titoli o in una singola emissione.

12.3 Nel rispetto del proprio obiettivo e politica di investimento, la Società può investire oltre il 35% del proprio Patrimonio in siffatti titoli emessi da un unico emittente a condizione che:

12.3.1 prima di effettuare detto investimento l'ACD, previa consultazione con il Depositario, ritenga che l'emittente di siffatti titoli sia conforme agli obiettivi di investimento della Società;

12.3.2 non oltre il 30% del Patrimonio consista in siffatti titoli di un'unica emissione;

12.3.3 il Patrimonio comprenda siffatti titoli, emessi da quello o da altro emittente, di almeno sei differenti emissioni.

12.4 In relazione a siffatti titoli:

12.4.1 emissione, emesso ed emittente sottintendono garanzia, garantito e garante; e

12.4.2 un'emissione si distingue da un'altra se vi sono differenze circa la data di rimborso, i tassi di interesse, il garante o altri elementi sostanziali.

12.5 Ferma restando la previsione del precedente paragrafo 11.1, e nel rispetto dei paragrafi 12.2 e 12.3, nell'applicare il limite del 20% di cui al paragrafo 11.11 con riferimento ad un singolo ente, verranno considerati i titoli governativi e di stato emessi da tale ente.

12.6 In relazione a quanto previsto dal paragrafo 12.3, oltre 35% del Patrimonio potrà essere investito in titoli di stato e altri titoli pubblici e emessi da:

12.6.1 il governo del Regno Unito o di uno Stato membro all'infuori del Regno Unito;

12.6.2 il governo di Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera, USA;

12.6.3 Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica per lo Sviluppo, Eurofima, Comunità Economica Europea, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Banca Europea per gli Investimenti, Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, International Financial Corporation.

13 Investimenti in organismi di investimento collettivo

13.1 La Società può investire in quote di un organismo di investimento collettivo a condizione che il secondo organismo:

13.1.1 è conforme alle condizioni necessarie per godere dei diritti conferiti dalla Direttiva sugli OICVM; o

13.1.2 è riconosciuto ai sensi della sezione 270 dell'Act (Organismi autorizzati nei Paesi o nei territori designati); o

13.1.3 è autorizzato quale organismo di investimento non-OICVM destinato agli investitori privati (a condizione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19(1)(e) della Direttiva sugli OICVM); o

13.1.4 è autorizzato in un altro Stato dell'AEE (a condizione che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 19(1)(e) della Direttiva sugli OICVM);

13.1.5 è conforme, ove applicabile, ai requisiti del successivo paragrafo 13.4, e

13.1.6 presenta limitazioni che vietano l'investimento di oltre il 10% del Patrimonio in quote di organismi di investimento collettivo.

13.1.7 in caso di organismo a comparti multipli, ai fini delle disposizioni di cui ai paragrafi 13.1.5 e 13.1.6 un Comparto è da ritenersi un organismo separato.

13.2 Il Patrimonio della Società può essere investito sino alla concorrenza del 10% in quote di organismi di investimento collettivo.

13.3 In conformità con il paragrafo 5.2.15R del COLL, la Società può contenere quote di organismi di investimento collettivo gestiti o amministrati da (o, in caso di società di investimento di tipo aperto, che abbiano quale loro amministratore aziendale autorizzato), l'ACD o una Collegata dell'ACD.

13.4 La Società non potrà investire in quote in un altro organismo di investimento collettivo (il secondo organismo) né cedere siffatte quote qualora tale secondo organismo sia gestito o amministrato da (o, in caso di società di investimento di tipo aperto, che abbia quale amministratore aziendale autorizzato) l'ACD o una Collegata dell'ACD, salvo che:

13.4.1 non vi siano oneri relativi all'investimento in o alla cessione di quote del secondo organismo; o

13.4.2 l'ACD sia tenuto a versare alla Società l'importo specificato ai paragrafi 13.5.3 e 13.5.4 alla chiusura dei mercati del quarto giorno lavorativo immediatamente successivo al contratto di acquisto o di vendita;

13.4.3 in caso di investimento:

l'importo corrispondente alla differenza fra il corrispettivo pagato dalla Società per l'acquisto delle quote del secondo organismo d'investimento e il prezzo che sarebbe stato versato a tale secondo organismo d'investimento se le quote fossero state oggetto di nuova emissione o fossero state vendute dallo stesso; o ove tale prezzo non possa essere accertato dall'ACD, l'importo massimo dell'eventuale commissione addebitabile dal venditore delle quote del secondo organismo d'investimento;

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 13.4.4 in caso di vendita, l'importo dell'eventuale commissione addebitata per conto dell'ACD o dell'amministratore autorizzato del secondo organismo d'investimento o di un loro associato a fronte della vendita; e
- 13.5 Ai precedenti paragrafi da 13.4.1 a 13.4.4:
- 13.5.1 qualsiasi importo sommato o detratto dal corrispettivo pagato per l'acquisizione o la vendita di quote del secondo organismo d'investimento e trattenuto a beneficio di quest'ultimo a titolo di commissione di diluizione o di SDRT deve essere considerato parte del prezzo delle quote e non parte delle commissioni.
- ### 14 Investimenti titoli non pagati o pagati in parte
- 14.1 Uno strumento finanziario o strumento del mercato monetario di cui non siano stati versati tutti i decimi rientra nei mezzi di investimento consentiti solo se si possa ragionevolmente prevedere che, al richiamo effettivo o potenziale dei decimi ancora dovuti, la Società possa versare i decimi prescritti al momento della richiesta di pagamento, senza violare le norme del COLL 5.
- ### 15 Derivati: disposizioni generali
- 15.1 La Società, in conformità al COLL Sourcebook, può fare ricorso agli strumenti derivati ai fini della Gestione Efficiente del Portafoglio (e di copertura) nonché ai fini di investimento.
- 15.2 Ai sensi del COLL Sourcebook la Società può far ricorso a strumenti derivati ai fini di investimento e le operazioni in strumenti derivati possono essere utilizzate per fini di copertura o per raggiungere gli obiettivi di investimento o per entrambi gli scopi.
- 15.3 Le operazioni in strumenti derivati o le operazioni a termine relative alla Società possono essere effettuate solo se del tipo specificato al successivo paragrafo 16 (Operazioni consentite (in strumenti derivati e a termine)); e solo se l'operazione è coperta secondo le disposizioni del paragrafo 28 (Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine).
- 15.4 Qualora la Società investa in strumenti derivati, l'esposizione alle attività sottostanti non deve superare i limiti stabiliti dal COLL in relazione alla ripartizione degli investimenti (5.2.13 R del COLL Ripartizione degli investimenti: disposizioni di carattere generale e 5.2.14 R del COLL Ripartizione degli investimenti: titoli di Stato e altri titoli pubblici) ad eccezione degli strumenti derivati indicizzati nei casi in cui sono applicabili le norme che seguono.
- 15.5 Qualora uno strumento finanziario o uno strumento del mercato monetario incorpori uno strumento derivato, per la conformità alla presente sezione occorre prendere in considerazione anche tale strumento derivato.
- 15.6 Si considera che uno strumento finanziario od uno strumento del mercato monetario autorizzato incorpori uno strumento derivato qualora abbia una componente che sia conforme ai seguenti criteri:
- 15.6.1 in virtù di tale componente, tutti i flussi di cassa, o parte di essi, che sarebbero altrimenti richiesti dallo strumento finanziario o dallo strumento del mercato monetario avente il ruolo di contratto primario, possano essere modificati in conformità a specifici tassi di interessi, prezzi di strumenti finanziari, tassi di cambio esteri, indici di prezzi o di tassi, rating o indici di credito, o ad altre varianti e, pertanto, varino in maniera simile ai derivati stand-alone;
- 15.6.2 le caratteristiche economiche e i rischi inerenti alla medesima non siano strettamente collegati alle caratteristiche economiche e i rischi inerenti al contratto primario; e
- 15.6.3 la medesima abbia un impatto significativo sul profilo di rischio e sul prezzo dello strumento finanziario o dello strumento del mercato monetario autorizzato.
- 15.6.4 Uno strumento finanziario od uno strumento del mercato monetario autorizzato non incorpora uno strumento derivato qualora il medesimo abbia un componente che sia contrattualmente indipendente dallo strumento del mercato monetario autorizzato medesimo. Tale componente deve essere considerata uno strumento separato.
- 15.7 Qualora la Società investa in uno strumento derivato indicizzato, a condizione che l'indice in questione rientri nelle disposizioni del paragrafo 17 (indici finanziari sottostanti a strumenti derivati) gli elementi sottostanti all'indice non devono essere considerati ai fini delle norme sulla ripartizione degli investimenti previste dal COLL. Tale esenzione è applicabile solo a condizione che l'ACD continui a garantire che il Patrimonio offra una prudente diversificazione del rischio.
- Si veda il precedente paragrafo 28.5 per una descrizione dei fattori di rischio associati agli investimenti in strumenti derivati.**
- ### 16 Operazioni consentite (in strumenti derivati e a termine)
- 16.1 Un'operazione in strumenti derivati deve avere per oggetto uno strumento derivato approvato, oppure uno strumento derivato conforme alle disposizioni del paragrafo 20 (Operazioni OTC in strumenti derivati).
- 16.2 L'attività sottostante di un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato deve essere una o più delle seguenti attività in cui l'organismo può investire:
- 16.2.1 strumenti finanziari autorizzati ai sensi del paragrafo 6 (Strumenti finanziari e strumenti del mercato monetario in via generale ammessi o negoziati in un Mercato Autorizzato);
- 16.2.2 strumenti del mercato monetario autorizzati ai sensi del precedente paragrafo 5 (Strumenti del mercato monetario autorizzati);
- 16.2.3 depositi consentiti ai sensi del successivo paragrafo 23 (Investimento in depositi);
- 16.2.4 strumenti derivati autorizzati ai sensi del presente paragrafo;
- 16.2.5 quote di un organismo di investimento collettivo consentito ai sensi del precedente paragrafo 13 (Investimento in organismi di investimento collettivo);
- 16.2.6 indici finanziari che siano in conformità ai criteri previsti dal successivo paragrafo 17 (Indici finanziari sottostanti a strumenti derivati);

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 16.2.7 tassi di interesse;
- 16.2.8 tassi di cambio; e
- 16.2.9 valute estere.
- 16.3 Un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato approvato deve essere effettuata in un mercato degli strumenti derivati autorizzato, ovvero secondo le norme vigenti su un tale mercato.
- 16.4 Un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato non deve avere quale conseguenza l'allontanamento della Società dai propri obiettivi di investimento come affermato nello Statuto dell'organismo e nella versione più recente del presente Prospetto.
- 16.5 Un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato non deve essere effettuata qualora lo scopo dichiarato sia quello di creare il potenziale per la vendita allo scoperto di uno o più strumenti finanziari, strumenti del mercato monetario autorizzati, quote di organismi di investimento collettivo o strumenti derivati, fermo restando che la vendita non deve essere considerata allo scoperto qualora le condizioni si cui al paragrafo 19 siano soddisfatte.
- 16.6 Ogni operazione a termine deve avvenire con un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata.
- 16.7 Uno strumento derivato include uno strumento che sia conforme ai seguenti criteri:
- 16.7.1 che consenta il trasferimento del rischio di credito relativo all'attività sottostante indipendentemente dagli altri rischi inerenti a tale attività sottostante;
- 16.7.2 che non determini la consegna o il trasferimento delle attività, comprese liquidità, fatta eccezione per quelle previste nel precedente paragrafo 1.2 (OICVM: tipi di investimenti consentiti);
- 16.7.3 nel caso di derivato OTC, che il medesimo sia in conformità ai requisiti previsti nel successivo paragrafo 20 (Operazioni OTC in strumenti derivati);
- 16.7.4 i rischi relativi al medesimo siano adeguatamente rilevati dal processo di gestione del rischio e dai meccanismi interni di controllo dell'ACD qualora sussista il rischio di asimmetria informativa tra l'ACD e la controparte dell'operazione sullo strumento derivato, derivante dal potenziale accesso della controparte ad informazioni, non pubbliche, relative ai soggetti i cui beni siano utilizzati quale attività sottostante di quello strumento derivato.
- 16.8 La Società non può effettuare operazioni in strumenti derivati su commodities.
- 17 Indici finanziari sottostanti a strumenti derivati**
- 17.1 Gli indici finanziari di cui al paragrafo 16.2.6. sono gli indici conformi ai seguenti criteri:
- 17.1.1 sufficientemente diversificati;
- 17.1.2 che rappresentino un adeguato benchmark per il loro mercato di riferimento; e
- 17.1.3 che siano pubblicati in maniera adeguata.
- 17.2 Un indice finanziario è considerato come sufficientemente adeguato:
- 17.2.1 qualora sia composto in modo tale che le variazioni di prezzo o le negoziazioni relative ad una delle sue componenti non abbiano un'eccessiva influenza sull'intero indice;
- 17.2.2 nel caso in cui sia composto da attività in la Società può investire, la sua composizione sia diversificata in modo equivalente alla diversificazione prevista dai requisiti relativi alla ripartizione e alla concentrazione degli investimenti indicati nella presente sezione.
- 17.2.3 nel caso in cui sia composto da attività in cui la Società non può investire, se diversificato in modo equivalente alla diversificazione prevista dai requisiti relativi alla ripartizione e alla concentrazione degli investimenti indicati nella presente sezione.
- 17.3 Un indice finanziario è considerato un adeguato benchmark per il suo mercato di riferimento:
- 17.3.1 lo stesso misuri in modo rilevante ed adeguato la performance di un gruppo rappresentativo di sottostanti;
- 17.3.2 lo stesso sia rivisto o ribilanciato periodicamente per assicurare che esso continui a riflettere i propri mercati di riferimento secondo criteri disponibili pubblicamente; e
- 17.3.3 i sottostanti siano sufficientemente liquidi, consentendo agli utenti di replicare l'indice, ove necessario.
- 17.4 Un indice finanziario è considerato come pubblicato in maniera adeguata:
- 17.4.1 qualora il processo di pubblicazione del medesimo sia basato su solide procedure di raccolta dei prezzi, calcolo e preveda una successiva pubblicazione del valore dell'indice, ivi comprese procedure di prezzo per i componenti qualora il prezzo di mercato non sia disponibile;
- 17.4.2 siano fornite tempestivamente e diffusamente informazioni di rilievo su questioni come il calcolo dell'indice, metodologie di bilanciamento; cambiamenti di indice o difficoltà operative nella fornitura di informazioni puntuali e precise.
- 17.5 Qualora la composizione dei sottostanti di un'operazione avente ad oggetto uno strumento derivato non soddisfi i requisiti di un indice finanziario, i sottostanti di quella operazione, ove soddisfino i requisiti con riferimento ad altri sottostanti ai sensi del paragrafo 16.2, si considereranno come una combinazione di tali sottostanti.
- 18 Operazioni volte all'acquisto di attività sottostanti**
- 18.1 Un'operazione in strumenti derivati o a termine che comporti o potrebbe comportare la consegna di attività sottostanti per conto della Società potrà essere effettuata solo se tali attività sottostanti possono essere detenute per conto della Società e se l'ACD, fatte le dovute considerazioni, stabilisce che la consegna delle attività sottostanti ai sensi dell'operazione di fatto non avverrà o che essa non comporterà una violazione delle norme del COLL Sourcebook.
- 19 Obbligo di copertura delle vendite**

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

19.1 Nessun contratto avente quale fine la cessione di attività sottostanti o diritti potrà essere concluso dalla Società o per suo conto salvo che l'obbligo di effettuare la cessione e altri obblighi simili possano essere immediatamente onorati dalla Società tramite cessione dell'attività sottostante (ovvero, in Scozia, alienazione) o concessione di diritti, e siffatte attività sottostanti e diritti siano in possesso della Società al momento del contratto. Tale obbligo non si applica ai depositi.

19.2 Il paragrafo 19.1 non trova applicazione nei casi in cui:

19.2.1 i rischi dello strumento finanziario sottostante a un derivato possano essere adeguatamente rappresentati da un altro strumento finanziario e lo strumento finanziario sottostante sia caratterizzato da un elevato livello di liquidità; o

19.2.2 l'ACD o il Depositario abbiano il diritto di liquidare lo strumento derivato in contanti, e in seno al Patrimonio esista una copertura costituita da una delle seguenti categorie di attività:

contanti;

strumenti di debito liquidi (p.e. obbligazioni governative con elevato rating di credito) dotati di adeguate misure di protezione (in particolare, scarti di garanzia); o

altre attività caratterizzate da un elevato livello di liquidità, ponendo attenzione alla loro correlazione con l'attività sottostante allo strumento finanziario derivato, fatte salve le adeguate misure di protezione (p.e. scarti di garanzia ove applicabili).

19.2.3 nelle categorie di attività di cui al paragrafo 20.2.2, un'attività può essere considerata liquida quando lo strumento può essere convertito in contanti in non oltre sette giorni lavorativi a un prezzo prossimo alla valutazione corrente dello strumento finanziario sul mercato corrispondente.

20 Operazioni OTC in strumenti derivati

20.1 Qualsiasi operazione in strumenti derivati OTC ai sensi del paragrafo 16.1 dovrà essere:

20.1.1 in future, opzioni o contratti differenziali;

20.1.2 effettuata con una controparte autorizzata; la controparte di un'operazione in strumenti derivati è autorizzata solo se è un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata, o un soggetto la cui autorizzazione (ivi compresi eventuali requisiti o restrizioni), come pubblicata nel registro della FSA o la cui autorizzazione da parte del proprio Stato di appartenenza, le consenta di effettuare tale operazione come mandante fuori borsa;

20.1.3 effettuata secondo termini approvati; i termini di un'operazione in strumenti derivati sono approvati solo se, prima dell'operazione, il Depositario ha la certezza che la controparte abbia concordato con la Società di fornire, con cadenza almeno giornaliera e in qualsiasi altro momento su richiesta della Società, una valutazione affidabile e verificabile di tale operazione, corrispondente al valore equo della medesima (ossia l'importo per il quale parti preparate e disponibili a compiere un'operazione potrebbero corrispondere per un'attività o

passività, a condizioni di mercato) e che non faccia affidamento soltanto su quotazioni di mercato effettuate dalla controparte, nonché, su richiesta della Società, di effettuare un'ulteriore operazione al fine di chiudere tale operazione in qualsiasi momento, ad un valore equo calcolato in base al valore di mercato o ad un modello di determinazione del prezzo attendibile, secondo quanto concordato ai sensi del paragrafo 20.1.4; e

20.1.4 suscettibile di una valutazione attendibile; un'operazione in strumenti derivati è suscettibile di valutazione solo se l'ACD, fatte le dovute considerazioni, stabilisce che, per tutta la durata dello strumento derivato (se l'operazione viene effettuata), sarà in grado di valutare l'investimento in questione con ragionevole accuratezza: sulla base di un valore di mercato aggiornato che l'ACD e il Depositario abbiano concordato essere attendibile oppure, qualora tale valore non sia disponibile, sulla base di un modello di determinazione del prezzo che l'ACD e il Depositario abbiano ritenuto che utilizzi una metodologia riconosciuta come adeguata.

20.1.5 soggetta ad una valutazione verificabile; un'operazione in strumenti derivati è suscettibile di una valutazione verificabile soltanto se, nel periodo di durata dello strumento derivato (se l'operazione viene effettuata) la verifica della valutazione viene effettuata:

20.1.5.1 da un terzo competente indipendente dalla controparte nell'operazione sullo strumento derivato, con adeguata periodicità e in maniera tale che l'ACD sia in grado di controllarla;

20.1.5.2 da un dipartimento all'interno dell'ACD che sia indipendente dal dipartimento incaricato della gestione del patrimonio della Società e adeguatamente attrezzato a tal fine.

21 Gestione del rischio

21.1 L'ACD deve avvalersi di un processo di gestione del rischio, rivisto dal Depositario, che gli consente di monitorare e calcolare con la dovuta frequenza il rischio associato agli strumenti derivati e alle posizioni a termine della Società, nonché il loro contributo al profilo di rischio complessivo della Società.

22 Investimento in depositi

22.1 La Società può investire in depositi solo presso una Banca Autorizzata e solo se si tratta di depositi pagabili a vista o con diritto di prelievo e con scadenza non superiore a 12 mesi.

23 Influenza significativa

23.1 La Società non deve acquisire strumenti finanziari emessi da una società costituita che conferiscano diritti di voto (su quasi tutte le questioni o meno) a un'assemblea generale di tale società costituita se:

23.1.1 immediatamente prima dell'acquisizione, l'insieme di tali titoli detenuti dalla Società conferisce alla Società medesima il potere di influenzare significativamente la conduzione degli affari di tale società costituita; o

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 23.1.2 l'acquisizione conferisce tale potere alla Società.
- 23.2 Si ritiene che la Società abbia poteri sufficienti a influire sulla conduzione degli affari di una società costituita qualora possa, in ragione degli strumenti finanziari da essa detenuti, esercitare o controllare l'esercizio di almeno il 20% dei diritti di voto di tale società costituita (a tal fine indipendentemente dalla sospensione temporanea dei diritti di voto relativamente agli strumenti finanziari di tale società costituita).
- 24 Concentrazione degli investimenti**
- La Società:**
- 24.1 non deve acquistare strumenti finanziari (diversi da titoli di credito):
- 24.1.1 che non conferiscano diritti di voto su qualunque questione all'assemblea generale della società costituita che li ha emessi; e
- 24.1.2 che rappresentino più del 10% dei titoli emessi da tale società costituita;
- 24.2 non deve acquistare più del 10% dei titoli di credito emessi da un unico emittente;
- 24.3 non deve acquistare più del 25% di quote di un organismo di investimento collettivo;
- 24.4 non deve acquistare più del 10% degli autorizzati strumenti del mercato monetario emessi da un unico emittente; e
- 24.5 non è obbligato a osservare i limiti di cui ai paragrafi da 24.2 a 24.4 se, al momento dell'acquisizione, non è possibile calcolare l'importo netto in emissione dell'investimento in questione.
- 25 Esposizione a strumenti derivati**
- 25.1 La Società può investire in strumenti derivati e operazioni a termine a condizione che l'esposizione cui è soggetta la Società per via di tali operazioni sia adeguatamente coperta tramite il proprio Patrimonio. L'esposizione comprende eventuali esborsi iniziali relativi a siffatta operazione.
- 25.2 La copertura garantisce che la Società non sia esposto al rischio di perdita di attività sottostanti, ivi compreso denaro, in misura superiore al valore netto del Patrimonio. La Società deve pertanto detenere Patrimonio sufficiente in valore o quantità per coprire l'esposizione derivante da un obbligo in strumenti derivati in cui la Società si è impegnata. Il paragrafo 26 (Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine) stabilisce precisi requisiti per la copertura della Società.
- 25.3 La copertura utilizzata per un'operazione in strumenti derivati o di un'operazione a termine non può essere utilizzata per un'altra operazione in strumenti derivati o a termine.
- 26 Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine**
- 26.1 È possibile effettuare un'operazione in strumenti derivati o un'operazione a termine solo se l'esposizione massima, in termini di capitale o capitale figurativo creato dall'operazione in cui l'organismo sia o possa essere impegnato tramite un altro soggetto è coperta globalmente.
- 26.2 L'esposizione è coperta globalmente se è disponibile in seno al Patrimonio un'idonea copertura per far fronte all'esposizione totale dell'organismo, tenuto conto del valore delle attività sottostanti, dei movimenti del mercato ragionevolmente prevedibili, del rischio della controparte e del tempo a disposizione per liquidare le posizioni.
- 26.3 Le liquidità non ancora incassate dal Patrimonio ma dovute entro un mese possono essere utilizzate come copertura.
- 26.4 Le attività sottostanti oggetto di operazioni di prestito titoli sono disponibili per fini di copertura solo se l'ACD, fatte le dovute considerazioni, stabilisce che tali attività sottostanti sono ottenibili (tramite reso o riacquisizione) in tempo utile per adempiere agli obblighi per i quali viene richiesta la copertura.
- 26.5 L'esposizione totale relativa agli strumenti derivati detenuti dalla Società non può superare il valore netto del Patrimonio.
- 27 Copertura e ricorso al credito**
- 27.1 La liquidità derivante da assunzione di prestiti, prestiti che l'ACD ritenga possano essere ragionevolmente concessi da un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata, è disponibile per fini di copertura ai sensi del precedente paragrafo 26 (Copertura di operazioni in strumenti derivati e operazioni a termine) a condizione che vengano osservati i consueti limiti sull'assunzione di prestiti (si veda sotto).
- 27.2 Qualora, ai sensi del presente paragrafo, la Società prenda a prestito un ammontare in una determinata valuta da un Istituto Idoneo o da una Banca Autorizzata e detenga in un'altra valuta un importo almeno pari al prestito per tutta la durata del deposito presso il prestatore (o il suo agente o intestatario), si riterrà che la valuta presa a prestito - e non la valuta depositata - sia parte del Patrimonio, e i consueti limiti al ricorso al credito di cui al paragrafo 29 (Poteri generali per il ricorso al credito) non si applicheranno a siffatto prestito.
- 28 Disponibilità liquide ed equivalenti monetari**
- 28.1 Il Patrimonio non dovrà includere disponibilità liquide ed equivalenti monetari salvo nella misura in cui ciò sia ritenuto ragionevolmente necessario per consentire:
- 28.1.1 il perseguimento degli obiettivi di investimento della Società o
- 28.1.2 il rimborso di Azioni; o
- 28.1.3 una gestione efficiente della Società in conformità ai relativi obiettivi di investimento; o
- 28.1.4 il perseguimento di altri fini che possano essere ragionevolmente giudicati accessori agli obiettivi di investimento della Società.
- 28.2 Durante il periodo di offerta iniziale il Patrimonio potrà includere disponibilità liquide ed equivalenti monetari senza alcun limite.
- 29 Poteri generali per il ricorso al credito**
- 29.1 La Società avrà facoltà, conformemente al presente paragrafo e al paragrafo 30, di prendere a prestito denaro da utilizzare a beneficio della Società, a condizione che tale prestito sia rimborsabile a valere sul Patrimonio. Tale potere di ricorrere al credito è soggetto all'obbligo della Società di conformarsi agli eventuali limiti prescritti dallo Statuto della Società.
- 29.2 La Società ha facoltà di contrarre prestiti ai sensi del paragrafo 29.1 esclusivamente presso un Istituto Idoneo o una Banca Autorizzata.
- 29.3 L'ACD dovrà assicurarsi che il prestito abbia durata limitata e non sia ripetitivo; a tal fine l'ACD dovrà considerare in particolare:
- 29.3.1 la durata del prestito; e

APPENDICE 2 -

GESTIONE PATRIMONIALE E POTERI DELLA SOCIETÀ DI RICORRERE AL CREDITO

- 29.3.2 il numero di occasioni in cui si faccia ricorso a prestiti nell'arco di un certo periodo.
- 29.4 L'ACD dovrà assicurarsi che la durata del prestito non superi i tre mesi senza l'autorizzazione preventiva del Depositario.
- 29.5 Tali restrizioni all'assunzione di prestiti non si applicheranno ai finanziamenti back to back a scopo di copertura valutaria.
- 29.6 La Società non può emettere prestiti obbligazionari salvo che autorizzi o crei un prestito conforme ai requisiti prescritti dai paragrafi da 29.1 a 29.5.
- ### 30 Limiti al ricorso al credito
- 30.1 L'ACD dovrà garantire che il prestito contratto dalla Società non superi, in qualsiasi giorno lavorativo, il 10% del valore del Patrimonio della Società medesima.
- 30.2 Ai fini del presente paragrafo 30, il termine "prestito" comprende l'assunzione di prestiti in maniera convenzionale, nonché qualsiasi altro accordo (ivi compresa una combinazione di strumenti derivati) finalizzato a ottenere un'iniezione temporanea di liquidità nel Patrimonio, con la previsione che l'importo sarà rimborsato.
- 30.3 Il termine "prestito" non comprende alcun accordo in base al quale la Società si impegna a versare a un soggetto terzo (ivi compreso l'ACD) i costi di costituzione che la Società ha diritto ad ammortizzare, che siano stati precedentemente pagati per conto della Società dal terzo in questione.
- ### 31 Limiti alla concessione di prestiti in denaro
- 31.1 Le disponibilità liquide incluse nel Patrimonio della Società non possono essere oggetto di prestito e, ai fini del presente divieto, il denaro della Società si intende prestato se versato a un soggetto (il "beneficiario") con l'accordo di un successivo rimborso del prestito da parte del beneficiario o di altro soggetto.
- 31.2 L'acquisto di titoli obbligazionari non è ritenuto un prestito ai fini del paragrafo 31.1, né è ritenuto tale il versamento di denaro in un deposito o conto corrente bancario.
- 31.3 Il paragrafo 31.1 non impedisce alla Società di fornire ai propri funzionari i fondi necessari per coprire le spese che questi sosterranno in relazione al perseguimento degli obiettivi della Società (o per consentire loro di svolgere adeguatamente le rispettive mansioni in veste di funzionari della Società), né di fare qualsiasi altra cosa per consentire a un funzionario di non dover sostenere tali spese.
- ### 32 Limiti alla concessione di prestiti di beni diversi dalle liquidità
- 32.1 I beni inclusi nel Patrimonio della Società che non siano disponibilità liquide non possono essere prestati, né mediante depositi né secondo altra modalità.
- 32.2 Il Patrimonio della Società non può essere ipotecato.
- ### 33 Potere generale di accettare o sottoscrivere collocamenti
- 33.1 Il potere di investire in strumenti finanziari, di cui al Capitolo 5 del COLL Sourcebook, può essere esercitato per effettuare operazioni previste alla presente sezione, purché in ottemperanza a eventuali restrizioni poste dallo Statuto.
- 33.2 La presente sezione si applica, fatto salvo il paragrafo 33.3, a qualsiasi contratto o intesa:
- 33.2.1 che sia un contratto di garanzia o sub-garanzia; o
- 33.2.2 che preveda la possibile emissione o la sottoscrizione o l'acquisto di titoli per conto della Società.
- 33.3 Il paragrafo 33.2 non si applica:
- 33.3.1 alle opzioni; o
- 33.3.2 agli acquisti di strumenti finanziari che conferiscano il diritto di:
sottoscrivere o acquisire uno strumento finanziario; o
convertire uno strumento finanziario in un altro.
- 33.3.3 L'esposizione della Società a contratti e intese ai sensi del paragrafo 33.2 deve, in qualsiasi giorno lavorativo:
essere coperta in conformità con i requisiti della norma 5.3.3R del COLL Sourcebook; e
essere tale che, qualora fosse necessario adempiere interamente e immediatamente a tutti gli obblighi da essi derivanti, i limiti di cui al Capitolo 5 del COLL Sourcebook non sarebbero violati.
- ### 34 Garanzie e indennizzi
- 34.1 La Società o il Depositario per conto della Società non possono fornire alcuna garanzia o indennizzo in relazione alle obbligazioni di qualsivoglia persona.
- 34.2 Nessuno dei beni inclusi nel Patrimonio della Società può essere utilizzato al fine di adempiere un obbligo avente origine da una garanzia o un indennizzo attinenti agli obblighi di qualsivoglia soggetto.
- 34.3 I paragrafi 34.1 e 34.2 non si applicano in relazione alla Società per:
- 34.3.1 indennizzi o garanzie concessi per requisiti di margine, se gli strumenti derivati o le operazioni a termine vengono utilizzati in conformità con la normativa FSA;
- 34.3.2 un indennizzo che rientra nelle disposizioni della norma 62(3) (esenzione da passività annullabile) delle Normative del Ministero del Tesoro;
- 34.3.3 un indennizzo (diverso dalle disposizioni in esse contenute che sia nullo ai sensi della norma 62 delle Normative del Ministero del Tesoro) concesso al Depositario contro una qualsiasi passività da questi sostenuta quale conseguenza della custodia di un bene incluso nel Patrimonio da parte dello stesso Depositario o di altro soggetto da questi incaricato di svolgere le proprie funzioni di custodia del Patrimonio; e
- 34.3.4 un indennizzo concesso a un soggetto che scioglie un organismo se l'indennizzo viene concesso in virtù di accordi per i quali tutto o parte del patrimonio di tale organismo diviene il patrimonio iniziale della Società e i detentori delle quote di tale organismo divengono i primi Azionisti della Società.

APPENDICE 3 –

MERCATI AUTORIZZATI

Ove consentito dall'obiettivo e dalla politica di investimento della Società, la medesima potrà negoziare in valori mobiliari, strumenti derivati o strumenti del mercato monetario su qualsiasi mercato che sia:

- un mercato regolamentato; o
- un mercato regolamentato, regolarmente funzionante e aperto al pubblico in uno Stato dell'AEE; o
- un mercato che l'AAA, previa consultazione con il Depositario, ritenga idoneo all'investimento o alla negoziazione del patrimonio (si veda a tale proposito l'Appendice 2, 7.4).

Inoltre, fino al 10% in valore della società può essere investito in strumenti finanziari e/o strumenti del mercato monetario non quotati su questi mercati.

Il Gestore può negoziare sul mercato OTC del Regno Unito titoli emessi da istituti di altri paesi.

Per le finalità del punto "c" di cui sopra, si ritengono appropriati i mercati elencati di seguito.

Europa (stati non AEE)

Svizzera	SIX Swiss Exchange
Turchia	Istanbul Stock Exchange
Croazia	Zagreb Exchange

Americhe

Brasile	BM&F Bovespa
Canada	TSX (appartiene al gruppo TMX)
Colombia	Bolsa de Valores de Columbia (BVC)
Messico	Bolsa Mexicana de Valores (Mexican Stock Exchange)
Stati Uniti	New York Stock Exchange NYSE Amex Equities NYSE Arca Boston Stock Exchange (BSE) Chicago Stock Exchange (CHX) The NASDAQ Stock Market USA OTC NASDAQ National Stock Exchange NASDAQ OMX PHLX Il mercato di strumenti finanziari emessi da o per conto del Governo degli Stati Uniti d'America tramite i soggetti al momento riconosciuti dalla Federal Reserve Bank of New York, e su cui essa esercita funzioni di vigilanza, e noti come operatori di borsa primari.

Africa

Sudafrica	The JSE Securities Exchange The Bond Exchange of South Africa (BESA)
-----------	---

Estremo Oriente

Australia	Australian Securities Exchange (ASX)
Cina	Shanghai Stock Exchange (azioni B) Shenzen Stock Exchange (azioni B)
Hong Kong	Hong Kong Exchanges Growth Global Enterprise Market (GEM)
India	Bombay Stock Exchange Ltd. The National Stock Exchange of India
Indonesia	Indonesia Stock Exchange (IDX)
Giappone	Tokyo Stock Exchange Nagoya Stock Exchange Osaka Securities Exchange Sapporo Stock Exchange JASDAQ
Corea	Korea Exchange Incorporated (KRX)
Malesia	Bursa Malaysia Berhad
Nuova Zelanda	New Zealand Stock Exchange
Filippine	Philippine Stock Exchange (PSE)
Singapore	Singapore Exchange (SGX)
Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
Taiwan	Taiwan Stock Exchange Gre Tai (Taiwan OTC)
Tailandia	The Stock Exchange of Thailand (SET)

Medio Oriente

Israele	Tel Aviv Stock Exchange (TASE)
---------	--------------------------------

Per le finalità del punto "c" di cui sopra, si ritengono appropriati i mercati degli strumenti derivati elencati di seguito.

Europa (stati non AEE)

Svizzera	EUREX
----------	-------

Americhe

Canada	The Montreal Exchange
Stati Uniti	CME Group Inc Chicago Board Options Exchange (CBOE)

Africa

Sudfrica	The South African Futures Exchange (SAFEX)
----------	--

Estremo Oriente

Australia	Australian Securities Exchange (ASX)
Hong Kong	Hong Kong Exchanges
Giappone	Tokyo Stock Exchange Osaka Securities Futures and Options Market
Corea	Korea Exchange Incorporated (KRX)
Nuova Zelanda	New Zealand Futures Exchange
Singapore	Singapore Exchange (SGX)
Tailandia	Thailand Futures Exchange (TFEX)

APPENDICE 4 -

INFORMAZIONI PER GLI INVESTITORI NON RESIDENTI NEL REGNO UNITO

M&G Optimal Income Fund

Obiettivo di investimento

Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento complessivo tramite un'esposizione a flussi ottimali di reddito sui mercati di investimento.

Politica di investimento

Obiettivo del Comparto è offrire agli investitori un rendimento complessivo tramite un'asset allocation strategica e una specifica selezione dei titoli. Il Comparto investirà almeno il 50% in strumenti di debito, ma potrà investire in altre attività, ivi compresi organismi di investimento collettivo, strumenti del mercato monetario, liquidità, equivalenti monetari, depositi, titoli azionari e strumenti derivati. Il Comparto ha facoltà di ricorrere agli strumenti derivati per fini di investimento e di gestione efficiente del portafoglio.

Data di chiusura dell'esercizio:	30 settembre
Data di ripartizione dei proventi:	entro il 31 gennaio (saldo); 31 luglio (acconto)
Categorie/typi di azioni disponibili:	Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria A-H (hedged) e C-H (Hedged) denominate in euro e A-H (hedged) e C-H (hedged**) denominate in dollari USA (non sono attualmente disponibili azioni di Categoria B denominate in euro). Azioni ad Accumulazione lorda di Categoria A-H*** e C-H*** denominate in franchi svizzeri.

Investimento minimo

Investimento iniziale - versamento unico	Categoria A-H denominata in euro: €1.000 Categoria B denominata in euro: €1.000* Categoria C-H denominata in euro: €500.000 Categoria A-H denominata in dollari USA: \$1.000 Categoria C-H denominata in dollari USA: \$500.000 Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: CHF1.000*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: CHF500.000***
Investimenti successivi - versamento unico	Categoria A-H denominata in euro: €75 Categoria B denominata in euro: €75* Categoria C-H denominata in euro: €50.000 Categoria A-H denominata in dollari USA: \$75 Categoria C-H denominata in dollari USA: \$50.000 Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: CHF75*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: CHF50.000***
Partecipazione - versamento unico	Categoria A-H denominata in euro: €1.000 Categoria B denominata in euro: €1.000* Categoria C-H denominata in euro: €500.000 Categoria A-H denominata in dollari USA: \$1.000 Categoria C-H denominata in dollari USA: \$500.000 Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: CHF1.000*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: CHF500.000***
Rimborso	Categoria A-H denominata in euro: €75 Categoria B denominata in euro: €75* Categoria C-H denominata in euro: €50.000 Categoria A-H denominata in dollari USA: \$75 Categoria C-H denominata in dollari USA: \$50.000 Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: CHF75*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: CHF50.000***

Commissioni e spese

Commissione di sottoscrizione iniziale	Categoria A-H denominata in euro: 4% Categoria B denominata in euro: 4%* Categoria C-H denominata in euro: 1,25% Categoria A-H denominata in dollari USA: 4% Categoria C-H denominata in dollari USA: 1,25% Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: 4%*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: 1,25%***
Commissione di rimborso	Categoria A-H denominata in euro: n/d Categoria B denominata in euro: n/d* Categoria C-H denominata in euro: n/d Categoria A-H denominata in dollari USA: n/d Categoria C-H denominata in dollari USA: n/d Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: n/d*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: n/d***
Compenso annuo dell'AAA	Categoria A-H denominata in euro: 1,25% Categoria B denominata in euro: 1,25%* Categoria C-H denominata in euro: 0,75% Categoria A-H denominata in dollari USA: 1,25% Categoria C-H denominata in dollari USA: 0,75% Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: 1,25%*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: 0,75%***
Commissione di copertura per la Categoria azionaria	Categoria A-H denominata in Euro: 0,06% Categoria C-H denominata in Euro: 0,06% Categoria A-H denominata in dollari USA: 0,06% Categoria C-H denominata in dollari USA: 0,06% Categoria A-H denominata in franchi svizzeri: 0,06%*** Categoria C-H denominata in franchi svizzeri: 0,06%***
Compenso dell'AAA per i servizi di amministrazione e di registrazione:	0,15% annuo del "NAV"

* Attualmente non disponibili

** Si noti che non è prevista la distribuzione al pubblico in Italia delle Categorie di Azioni del Comparto M&G Optimal Income denominate in dollari statunitensi.

*** Questa categoria azionaria sarà lanciata il 28 settembre 2012.

Altre informazioni

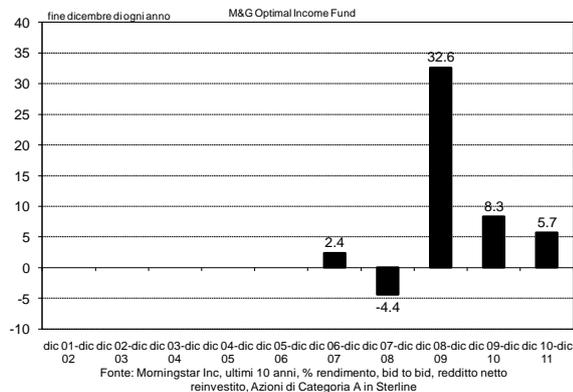
Gestore Patrimoniale:	M&G Investment Management Limited
Data di lancio:	8 dicembre 2006
Momento di Valutazione:	ore 12.00 (ora del Regno Unito)

APPENDICE 5 –

ISTOGRAMMI DELLA PERFORMANCE

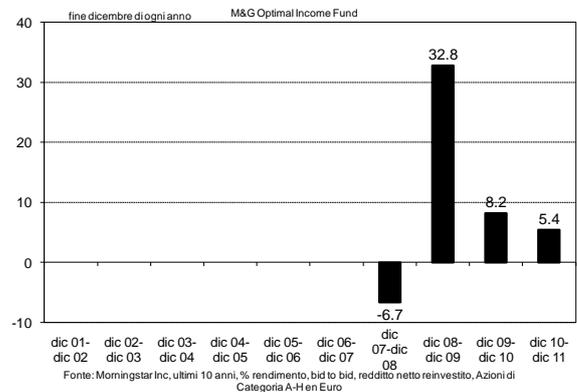
I rendimenti passati non sono indicativi dei risultati futuri

Istogramma di M&G Optimal Income Fund



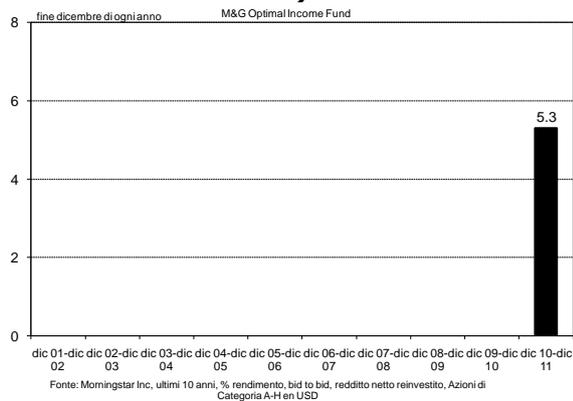
La performance cumulativa dal lancio è pari a 48,8%

Istogramma di M&G Optimal Income Fund



La performance cumulativa dal lancio è pari a 40,1%

Istogramma di M&G Optimal Income Fund Bar Chart (Azioni di categoria A-H in dollari statunitensi)



La performance cumulativa dal lancio è pari a 5,6%

APPENDICE 6 –

ALTRI ORGANISMI DI INVESTIMENTO COLLETTIVO DELL'AAA

M&G Investment Funds (1)
M&G Investment Funds (2)
M&G Investment Funds (3)
M&G Investment Funds (4)
M&G Investment Funds (5)
M&G Investment Funds (7)
M&G Investment Funds (8)
M&G Investment Funds (9)
M&G Investment Funds (10)
M&G Investment Funds (11)
M&G Investment Funds (12)
M&G Dynamic Allocation Fund
M&G Global Dividend Fund
M&G Global Macro Bond Fund
M&G Strategic Corporate Bond
M&G Property Portfolio

ORGANI DELLA SOCIETÀ

M&G OPTIMAL INCOME FUND

Società e Sede centrale

M&G Optimal Income Fund
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH

Amministratore Aziendale Autorizzato

M&G Securities Limited
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH

Gestore Patrimoniale

M&G Investment Management Limited
Laurence Pountney Hill
London EC4R 0HH

Banca Depositaria

State Street Bank and Trust Company
20 Churchill Place
Canary Wharf
London
E14 5HJ

Depositario

National Westminster Bank PLC
Trustee and Depositary Services
The Broadstone
50 South Gyle Crescent
Edinburgh EH12 9LD

Agente per la custodia dei Registri

International Financial Data Services (UK) Limited
PO Box 9039
Chelmsford
CM99 2XG

Società di revisione

PricewaterhouseCoopers LLP
7 More London Riverside
London
SE1 2RT

